



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

Reg. Delib. N. 23 Data 26-07-2024

**!X!** Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. 80/2021 - 2024 2026.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:11**, in Sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Zocca Giuliana</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Luchesa Armando</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Cristofaletti Tiziano</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta in presenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, il Segretario Comunale **AGGUJARO DANIELA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco **ZOCCA GIULIANA**, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento in conformità della proposta stessa, meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, di far propria la proposta in argomento;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DOPO breve ed opportuna discussione;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;
- 2) DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari;  
e, stante l'urgenza,
- 3) DI DICHIARARE, a seguito di separata votazione, pure espressa all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.29 DEL 19-07-2024**

Ufficio: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO CONTABILITA' TRIBUTI

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. 80/2021 - 2024 2026.**

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che:

- con deliberazione consiliare n. 12 del 28.03.2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- con deliberazione consiliare n. 13 del 28.03.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.03.2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) triennale 2024-2026;

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 26-07-2024 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

PRESO ATTO che l'art. 6, cc. 1-4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

*“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

*a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*

*b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

*d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

*e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

*f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*

*g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

*3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

VISTI inoltre:



## COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

- l'art. 6, c. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”*;
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*;
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: *“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;
- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”*.

DATO ATTO che:



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

- il Comune di Rivoli Veronese, alla data del 31/12/2023 ha meno di n. 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- il Comune di Rivoli Veronese alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2 del L. 158/2017;

VISTO che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: *“3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”* e precisamente: *“6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, *“1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”*

VISTO inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

RILEVATO che il DPR 30.06.2022, n. 81 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al*



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

*rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.*”;

- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;
- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

PRESO ATTO inoltre che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, c. 2, che “*Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*”;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che “*Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.*”
- all'art. 7, c. 1, che “*Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui*

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 26-07-2024 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

*all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.*

- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

VISTA la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

CONSIDERATO quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, come allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere del Revisore Legale ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, il quale dispone che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

VISTI:

- il Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

## **DELIBERA**

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 26-07-2024 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, che allegato alla presente deliberazione;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
3. Di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
4. Di demandare al Responsabile del servizio competente gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

Provincia di Verona

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. 80/2021 - 2024 2026.**

Pareri ex art. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 19-07-2024

Il Responsabile del servizio  
**F.to Zocca Giuliana**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 19-07-2024

Il Responsabile del servizio  
**F.to Zocca Giuliana**



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

Provincia di Verona

**Deliberazione di G.C. n° 23 del 26-07-2024**

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. 80/2021 - 2024 2026.**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to ZOCCA GIULIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AGGUJARO DANIELA

---

---

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AGGUJARO DANIELA

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale on-line nell'apposita sezione del sito web [www.comune.rivoli.vr.it](http://www.comune.rivoli.vr.it) il giorno 08-08-2024 (pubblicazione n. 424) per la durata di 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Rivoli Veronese, li 08-08-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to GIRARDI RAFFAELE

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
AGGUJARO DANIELA

# **COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

*Provincia di Verona*



## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)*

## **Premessa**

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

## Riferimenti normativi

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

## Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

<b>SEZIONE 1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Comune di</b>	Rivoli Veronese
<b>Indirizzo</b>	Piazza Napoleone I, 3 – 37010 Rivoli Veronese (VR)
<b>Recapito telefonico</b>	045-7281166
<b>Indirizzo sito internet</b>	<a href="https://www.comune.rivoli.vr.it/">https://www.comune.rivoli.vr.it/</a>
<b>e-mail</b>	protocollo@comune.rivoli.vr.it
<b>PEC</b>	protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>	C.F. 81001170232 – P.I. 00610300238
<b>Sindaco</b>	Giuliana Zocca
<b>Numero dipendenti al 31.12.2023</b>	9
<b>Numero abitanti al 31.12.2023</b>	2.272

## SEZIONE 2

### VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

<b>2.1 Valore pubblico</b>	Compilazione non obbligatoria per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.
<b>2.2 Performance</b>	Pur non essendo obbligatoria per Enti con meno di 50 dipendenti, si ritiene di valorizzare la sezione predisponendo il Piano delle performance 2024. Si fa presente che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.03.2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Parte finanziaria triennale 2024-2026, con il quale sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse contenute nel Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026.

Il Piano delle performance 2024 è elaborato in coerenza con il Documento unico di programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026, approvati con deliberazioni consiliari n. 12 e 13 del 28.03.2024, esecutive ai sensi di legge.

Il Piano della Performance 2024 viene redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e risulta ispirato ai principi di cui al D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Sotto quest'ultimo profilo, il presente documento di programmazione gestionale sarà preso quale parametro di riferimento per la successiva fase di rendicontazione dei risultati raggiunti nell'anno 2024, così come stabilito dal Sistema di Misurazione della Performance dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.12.2015.

Come è noto, la performance è il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità, degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, attuativo della Legge Delega n. 15/2009, anche le amministrazioni locali hanno l'obbligo di misurare e confrontare le proprie prestazioni al fine di correlare alle stesse l'entità di risorse da destinare alla valorizzazione del merito e della produttività del personale.

In sede di predisposizione del Piano della Performance 2024, si è operato per giungere ad approccio rispondente a criteri aziendalistici, fondati sulla produzione di risultati misurabili, sullo scambio di materiali, informazioni e conoscenze e sulle interdipendenze reciproche tra unità organizzative. La valutazione delle performance vuole pertanto diventare, come è giusto che sia, la leva strategica per soppiantare la cultura dell'adempimento in favore della cultura del risultato.

Nel definire gli obiettivi strategici, cui è collegata la valutazione della c.d. *performance organizzativa*, secondo il vigente Sistema di Misurazione della Performance approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale si è sforzata di formulare obiettivi che non presentano traguardi scontati e di facile conseguimento né si limitano ad indicare lo svolgimento di attività o di adempimenti in una chiave meramente prescrittiva e ritualistica. Ogni obiettivo strategico assegnato presenta infatti un certo grado di incertezza e di sfida in quanto richiede impegno, costanza, volontà e capacità di affrontare incertezze e risolvere problemi.

La necessità di sviluppare una nuova cultura manageriale e la consapevolezza che una visione per obiettivi e processi non sia soltanto un imperativo di legge, ma debba diventare un *modus operandi*, ha pertanto imposto lo sviluppo di un sistema di gestione progettato *ad hoc*.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici assegnati ai dipendenti incaricati di E.Q., specie per quanto attiene alle scadenze in tema di trasparenza amministrativa, ciascun Responsabile di Settore potrà avvalersi dei dipendenti non titolari di E.Q. assegnati al proprio Ufficio ed il contributo all'uopo fornito da questi ultimi sarà oggetto di valutazione della loro "performance organizzativa".

La performance organizzativa del personale non titolare di E.Q., che sarà oggetto di valutazione da parte del relativo Responsabile di Settore, deve intendersi perciò collegata, oltre che agli obiettivi routinari dell'Ufficio di appartenenza ed a quelli specifici collegati ad eventuali incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.04.1999, anche ai medesimi obiettivi strategici assegnati al Responsabile, come descritti nell'allegato Piano della Performance 2024.

La "*performance di unità organizzativa*" deve intendersi riferita agli obiettivi routinari dell'Ufficio di appartenenza.

La performance 2024 del Segretario Comunale sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 4.12.1997, n. 465, avente per oggetto "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, c. 78 della legge 15.05.1997, n. 127*", nonché secondo quanto definito nel Sistema di Misurazione della Performance dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.12.2015.

Tutto ciò premesso e considerato, si riportano di seguito per ciascun delle tre Aree funzionali in cui risulta articolato l'Ente le schede descrittive degli obiettivi strategici da conseguire entro il 31.12.2024.

In ordine seguono:

- la scheda obiettivi strategici 2024 relativa all'Area Contabile;
- la scheda obiettivi strategici 2024 relativa all'Area Tecnica;
- la scheda obiettivi strategici 2024 relativa all'Area Amministrativa.

In aggiunta, si rilevano gli obiettivi obbligatori e trasversali relativi a:

- Rendicontazioni previste dal Piano rischi corruttivi e trasparenza – Sez. 2.3 del PIAO;
- Rispetto dei tempi medi di pagamento art.1 c.859 lett b), e 861 L.145/2018;
- Attuazione bandi PNRR digitale;
- Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale e garantire l'inclusione sociale;

**OBIETTIVI STRATEGICI 2024**  
**AREA CONTABILE**  
**Responsabile E.Q.**  
**SINDACO Dott.ssa Zocca Giuliana**

**Centri di Responsabilità di 2° livello (facenti capo al Responsabile di Area)**

Attuale:

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Dipendenti impiegati</b>
1	Settore contabilità ed economato	Rag. Eccli Sonia
2	Settore controllo esterno di gestione	Rag. Eccli Sonia
3	Settore personale	Rag. Eccli Sonia

In seguito l'approvazione del presente documento, è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare la responsabilità d'area ad una figura interna all'organico.

Inoltre, come meglio dettagliato in seguito, è intenzione dell'Amministrazione incrementare il numero di personale impiegato nell'area contabile.

L'Area Contabile si occupa di tutto quanto attiene alla programmazione economico-finanziaria comunale: pianificazione della gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che rappresentano l'azione dell'Amministrazione Comunale nonché della gestione del personale.

Nel corso dell'esercizio verranno svolte tutte le operazioni di costruzione, gestione e rendicontazione del bilancio, nonché del controllo contabile degli atti amministrativi di gestione, sempre garantendo un supporto a tutti i servizi dell'Ente.

**OBIETTIVI GENERICI O DI MANTENIMENTO**

Gli obiettivi generici o di mantenimento sono gli obiettivi connessi alle attribuzioni funzionali proprie del servizio contabile, articolato nelle unità organizzative di cui sopra. Si tratta di obiettivi caratterizzati da connotati generalmente routinari ma comunque di forte rilievo per il funzionamento dell'Ente e per il soddisfacimento dei cittadini. I tempi per il loro raggiungimento ed i relativi risultati attesi si desumono dalla normativa di riferimento che, di volta in volta, disciplina l'attività cui essi ineriscono e che viene svolta per il mantenimento ed il funzionamento dell'ente.

**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO TRASVERSALI**

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
1	RENDICONTAZIONI PREVISTE DAL PIANO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	31.12.2024	Azioni previste dal Piano Rischi Corruttivi e trasparenza	5

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
2	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ART. 1 C. 859 LETT. B) E 861 L. 145/2018	31.12.2024	Tempi medi calcolati annualmente come da art.1 c.859 lett b), e 861 L.145/2018: da +1 gg: punti 0/100 da 0 gg a +0,99 gg: punti 30/100 da -1gg a -0,99gg: punti 50/100 da -1,01gg a -30gg: punti 100/100	30

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
3	ATTUAZIONE BANDI PNRR DIGITALE MISURE 1.4.1 – 1.4.3 – 1.4.4 – 1.4.5 – 1.3.1 Collaborazione con i soggetti affidatari per le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di bando (scambio dati, informazioni e/o approvazione atti, comunicazioni enti terzi coinvolti). Diffusione dei dati e delle informazioni alla cittadinanza per incrementare la digitalizzazione. Chiusura e rendicontazione degli obiettivi previste dalle MISURE.	31.12.2024*  *salvo proroghe previste dal Legislatore	Chiusura e rendicontazione degli obiettivi previste dalle MISURE	5

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
4	GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' SIA FISICA CHE DIGITALE E GARANTIRE L'INCLUSIONE SOCIALE	31.12.2024	Attivazione di convenzioni con enti pubblici finalizzate all'attivazione di progetti di inclusione e accessibilità. Svolgimento attività consequenziali	5

## **OBIETTIVI SPECIFICI**

In coerenza con quanto indicato nei programmi del Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 e negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026 e del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026, vengono assegnati, al Responsabile dell'Area Contabile, i seguenti obiettivi strategici per l'anno 2024:

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
1	ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	31.12.2024	Temporale, numerico ed economico	55

### **OBIETTIVO N. 1**

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

L'attività consiste nella predisposizione della procedura per l'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2025-2029 (5 anni).

#### **INDICATORE DI RISULTATO**

Esperimento della procedura selettiva entro il 31.12.2024.

#### **RISULTATO ATTESO**

Regolarizzare la situazione dell'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, attualmente gestito mediante una proroga dell'ultimo affidamento effettuato.

**OBIETTIVI STRATEGICI 2024**  
**AREA TECNICA**  
**Responsabile incaricato di E.Q.**  
**Geom. Bonato Angelo**

**Centri di Responsabilità di 2° livello (facenti capo al Responsabile di Area)**

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Dipendenti impiegati</b>
1	Settore Edilizia Privata/Urbanistica	Geom. Turcato Andrea
2	Settore Lavori Pubblici, Servizi Pubblici, Ecologia, Patrimonio	Geom. Bonato Angelo
3	Settore Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro	Geom. Bonato Angelo
4	Polizia Locale e Vigilanza Urbana	Ag. Girardi Raffaele
5	Settore Informatica	Geom. Turcato Andrea

L' Area tecnica è preposta:

- alla gestione e tutela del territorio;
- alla gestione, tutela e manutenzione del patrimonio disponibile e non disponibile dell'ente;
- ad assicurare lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio;
- alla cura dei diversi processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione dei diversi strumenti attuativi del PGT;
- alla garanzia e all'efficacia del controllo sul territorio e alla legittimità delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche dello stesso;
- alla cura di tutti i procedimenti inerenti all'edilizia privata ed all'attività di controllo edilizio, prevenzione e contrasto delle violazioni della normativa di settore;
- alla gestione e manutenzione dell'informatica;
- alla cura della gestione, manutenzione ed informatizzazione dell'ente locale;
- allo sport ed al turismo.

**OBIETTIVI GENERICI O DI MANTENIMENTO**

Gli obiettivi generici o di mantenimento sono gli obiettivi connessi alle attribuzioni funzionali proprie del Settore, articolato nelle unità organizzative di cui sopra. Si tratta di obiettivi caratterizzati da connotati generalmente routinari ma comunque di forte rilievo per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei cittadini. I tempi per il loro raggiungimento si desumono dalla normativa di riferimento che, di volta in volta, disciplina l'attività e che viene svolta per il mantenimento ed il funzionamento della parte tecnico – amministrativa del Comune.

**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO TRASVERSALI**

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
1	RENDICONTAZIONI PREVISTE DAL PIANO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	31.12.2024	Azioni previste dal Piano Rischi Corruttivi e trasparenza	5

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
2	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ART. 1 C. 859 LETT. B) E 861 L. 145/2018	31.12.2024	Tempi medi calcolati annualmente come da art.1 c.859 lett b), e 861 L.145/2018: da +1 gg: punti 0/100 da 0 gg a +0,99 gg: punti 30/100 da -1gg a -0,99gg: punti 50/100 da -1,01gg a -30gg: punti 100/100	30

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
3	ATTUAZIONE BANDI PNRR DIGITALE MISURE 1.4.1 – 1.4.3 – 1.4.4 – 1.4.5 – 1.3.1 Collaborazione con i soggetti affidatari per le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di bando (scambio dati, informazioni e/o approvazione atti, comunicazioni enti terzi coinvolti). Diffusione dei dati e delle informazioni alla cittadinanza per incrementare la digitalizzazione. Chiusura e rendicontazione degli obiettivi previste dalle MISURE.	31.12.2024*  *salvo proroghe previste dal Legislatore	Chiusura e rendicontazione degli obiettivi previste dalle MISURE	5

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
4	GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' SIA FISICA CHE DIGITALE E GARANTIRE L'INCLUSIONE SOCIALE	31.12.2024	Attivazione di convenzioni con enti pubblici finalizzate all'attivazione di progetti di inclusione e accessibilità. Svolgimento attività consequenziali	5

## **OBIETTIVI SPECIFICI**

Il Comune di Rivoli Veronese possiede un grandissimo patrimonio legato a strutture storiche e ad edifici a vario titolo utilizzati dalla cittadinanza e dalle associazioni per lo svolgimento di attività sportive, sociali, ricreative. Tali realtà hanno bisogno di essere in molti casi manutentate e gestite in maniera organica anche attraverso la collaborazione degli enti del terzo settore.

In coerenza con quanto indicato nei programmi del Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 e negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026 e del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026, vengono assegnati, al Responsabile dell'Area Tecnica, i seguenti obiettivi strategici per l'anno 2024:

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
1	Inserimento nel sito ufficiale dell'Ente delle Tavole che formano il P.R.G redatto nell'anno 2000, nella sezione Amministrazione Trasparente	31.12.2024	Temporale	5
2	Piste ciclabili - Relazione tecnico specialistica relativa allo stato di fatto e di progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;	31.12.2024	Temporale	15
3	Relazione tecnico specialistica relativa alla stesura del piano della Segnaletica Verticale (Cartellonistica) ai fini delle indicazioni turistiche dei siti principali di interesse pubblico;	31.12.2024	Temporale	15
4	Verifica dello stato di fatto e riordino per edificio o per tipologia di interventi dell'Archivio cartaceo dei Lavori Pubblici.	31.12.2024	Temporale	20

### **OBIETTIVO N. 1**

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

Inserimento nel sito ufficiale dell'Ente delle Tavole che formano il P.R.G redatto nell'anno 2000, nella sezione Amministrazione Trasparente.

#### **INDICATORE RISULTATO**

Inserimento nel sito ufficiale dell'Ente delle Tavole che formano il P.R.G redatto nell'anno 2000, nella sezione Amministrazione Trasparente.

#### **RISULTATO ATTESO**

Maggiore trasparenza e conoscibilità degli atti.

## **OBIETTIVO N. 2**

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

Relazione tecnico specialistica relativa allo stato di fatto e di progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;

### **INDICATORE RISULTATO**

Elaborazione della relazione tecnico specialistica relativa allo stato di fatto e di progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;

### **RISULTATO ATTESO**

Fornire agli organismi competenti la relazione tecnica in oggetto al fine di procedere con le azioni conseguenti.

## **OBIETTIVO N. 3**

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

Relazione tecnico specialistica relativa alla stesura del piano della Segnaletica Verticale (Cartellonistica) ai fini delle indicazioni turistiche dei siti principali di interesse pubblico;

### **INDICATORE RISULTATO**

Elaborazione della Relazione tecnico specialistica relativa alla stesura del piano della Segnaletica Verticale (Cartellonistica) ai fini delle indicazioni turistiche dei siti principali di interesse pubblico;

### **RISULTATO ATTESO**

Fornire agli organismi competenti la relazione tecnica in oggetto al fine di procedere con le azioni conseguenti.

## **OBIETTIVO N. 4**

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

Verifica dello stato di fatto e riordino per edificio o per tipologia di interventi dell'Archivio cartaceo dei Lavori Pubblici.

### **INDICATORE RISULTATO**

Riordino per edificio o per tipologia di interventi dell'Archivio cartaceo dei Lavori Pubblici.

### **RISULTATO ATTESO**

Consentire una puntuale ed efficace ricerca e consultazione degli atti presenti nell'Archivio cartaceo dei Lavori Pubblici, oltre ad una migliore attività di archiviazione futura.

**OBIETTIVI STRATEGICI 2024**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
**Responsabile incaricato di E.Q.**  
**Dott. Furioni Renzo**

**Centri di Responsabilità di 2° livello (facenti capo al Responsabile di Area)**

Attuale:

N.	DESCRIZIONE	Dipendenti impiegati
1	Segreteria	Furioni Renzo – Morando Sara
2	Tributi e Proventi diversi	Furioni Renzo
3	Servizi di Stato Civile, Demografici, Elettorali, Leva	Furioni Renzo e Screti Simone
4	Statistiche e Censimenti	Furioni Renzo e Screti Simone
5	Comunicazione Pubblica, Protocollo e Archivio	Furioni Renzo - Malgarise Franca - Morando Sara
6	Servizi alla persona e Servizi socio assistenziali	Furioni Renzo - Malgarise Franca - Morando Sara
7	Attività Culturali	Furioni Renzo e Malgarise Franca
8	Servizi Scolastici	Furioni Renzo - Malgarise Franca - Morando Sara

Si specifica che il Responsabile d'Area Dott. Furioni Renzo da febbraio 2024 è dipendente del Comune di Peschiera del Garda e che è impiegato presso il Comune di Rivoli Veronese per mezzo della Convenzione stipulata con il Comune di Peschiera del Garda approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2024.

Con l'approvazione del presente documento, è intenzione dell'Amministrazione Comunale riorganizzare parte del personale impiegato nell'Area, pur non modificando il numero complessivo di figure impiegate.

L'Area Amministrativa è il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi, cui spetta l'attività politica di programmazione, di indirizzo e di controllo e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente. Svolge pertanto attività di collegamento tra gli organi elettivi e gli uffici preposti alla gestione, gestendo a sua volta primariamente ed esclusivamente i servizi di competenza statale disciplinati dall'art.14 TUEL. Nell'ambito delle competenze dell'Area Amministrativa rientrano poi le la gestione dei tributi, la cultura, i servizi scolastici (mensa, trasporto scolastico etc.) nonché i servizi alla persona che si occupano di prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persona di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana; sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio; assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà; evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale; mantenimento del livello di assistenza e degli interventi a favore di minori, anziani, disabili e persone a rischio di emarginazione; mantenimento dei servizi alla persona a domanda individuale: interventi

assistenziali, educativi, collocamento in centri diurni o residenziali, interventi di affidamento familiare, SAD; mantenimento della collaborazione con i servizi territoriali e le associazioni del privato sociale.

### **OBIETTIVI GENERICI O DI MANTENIMENTO**

Gli obiettivi generici o di mantenimento sono gli obiettivi connessi alle attribuzioni funzionali proprie del Settore Amministrativo, articolato nelle unità organizzative di cui sopra. Si tratta di obiettivi caratterizzati da connotati generalmente routinari ma comunque di forte rilievo per il funzionamento dell'Ente e per il soddisfacimento dei cittadini. I tempi per il loro raggiungimento ed i relativi risultati attesi si desumono dalla normativa di riferimento che, di volta in volta, disciplina l'attività cui essi ineriscono e che viene svolta per il mantenimento ed il funzionamento dell'azienda-Comune.

### **OBIETTIVI DI MANTENIMENTO TRASVERSALI**

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
1	RENDICONTAZIONI PREVISTE DAL PIANO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	31.12.2024	Azioni previste dal Piano Rischi Corruttivi e trasparenza	5

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
2	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ART. 1 C. 859 LETT. B) E 861 L. 145/2018	31.12.2024	Tempi medi calcolati annualmente come da art.1 c.859 lett b), e 861 L.145/2018: da +1 gg: punti 0/100 da 0 gg a +0,99 gg: punti 30/100 da -1gg a -0,99gg: punti 50/100 da -1,01gg a -30gg: punti 100/100	30

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
3	ATTUAZIONE BANDI PNRR DIGITALE MISURE 1.4.1 – 1.4.3 – 1.4.4 – 1.4.5 – 1.3.1 Collaborazione con i soggetti affidatari per le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di bando (scambio dati, informazioni e/o approvazione atti, comunicazioni enti terzi coinvolti). Diffusione dei dati e delle informazioni alla cittadinanza per	31.12.2024*  *salvo proroghe previste dal Legislatore	Chiusura e rendicontazione degli obiettivi previste dalle MISURE	5

	incrementare la digitalizzazione. Chiusura e rendicontazione degli obiettivi previste dalle MISURE.			
--	---	--	--	--

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
4	GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' SIA FISICA CHE DIGITALE E GARANTIRE L'INCLUSIONE SOCIALE	31.12.2024	Attivazione di convenzioni con enti pubblici finalizzate all'attivazione di progetti di inclusione e accessibilità. Svolgimento attività consequenziali	5

### OBIETTIVI SPECIFICI

In coerenza con quanto indicato nei programmi di cui di cui al DUP 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28.03.2024 e negli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione per lo stesso triennio, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.03.2024, al Responsabile dell'Area Amministrativa, per l'annualità in corso vengono assegnati i seguenti obiettivi strategici:

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Pesatura</b>
1	APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	31.12.2024	temporale	20
2	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU ANNI 2020 E 2021 CON CONTESTUALE BONIFICA DELLA BANCA DATI (DICHIARAZIONI IMU, SUCCESSIONI, MUI, COMODATI, ANAGRAFICHE).	31.12.2024	numerico	35

### **OBIETTIVO N. 1**

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

Redazione e approvazione e pubblicazione della carta della qualità dei servizi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La carta della qualità dei servizi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è uno strumento con il quale gli enti pubblici forniscono ai cittadini tutte le informazioni relative ai servizi offerti e, nel contempo, si assumono una serie di impegni nei confronti della propria utenza con riguardo alle prestazioni erogate.

La delibera ARERA 15/2022/R/rif e il rispettivo allegato A del 18 gennaio 2022 recano le novità sulla regolazione della qualità del servizio rifiuti. All'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rimesso l'obbligo di approvare, per ogni gestione, un'unica carta della qualità anche nel caso di pluralità di gestori dei singoli servizi.

Cos'è la Carta della qualità dei servizi.

La Carta è un documento con il quale il gestore assume una serie di impegni nei confronti degli utenti, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano lo svolgimento dei servizi.

Al contempo, per il gestore, si tratta di un documento di programmazione che individua i livelli qualitativi ottimali che intende adottare per l'espletamento del servizio; rappresenta un importante strumento di comunicazione con l'utente, poiché riporta tutte le informazioni utili a garantire la tutela del diritto ad una corretta erogazione del servizio e ad assicurare la massima trasparenza delle condizioni offerte. Ciò consente all'utente di partecipare anche attivamente, proponendo migliorie utili al raggiungimento degli obiettivi che il gestore si è prefisso.

Ai sensi dell'articolo 3 del Testo sulla trasparenza, la carta della qualità deve essere pubblicata sul sito web del gestore del servizio integrato ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono e, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di ARERA, dovrà anche indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, oltre a contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi e dei relativi standard di qualità contrattuale tecnica previsti dall'Autorità. In aggiunta potranno essere fissati dall'ETC ulteriori standard migliorativi.

## **INDICATORE RISULTATO**

Approvazione della carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani entro il 31.12.2024.

## **RISULTATO ATTESO**

Approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale della carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani

## **OBIETTIVO N. 2**

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

L'attività consiste nell'operazione di caricamento di tutte le dichiarazioni di variazione IMU relative agli anni 2021 e 2022, rilevabili dalle dichiarazioni di variazione imu, dall'import delle variazioni da MUI (Modello Unico informatico dei NOTAI), delle variazioni derivanti da dichiarazioni di successione. L'attività comprende la bonifica delle anagrafiche, l'aggiornamento degli indirizzi di residenza (da SIATEL o da ANPR) sia per l'attività di controllo sulla corretta indicazione di abitazione principale sia per il recapito degli eventuali provvedimenti impositivi; si provvede alla chiusura d'ufficio delle mancate comunicazioni di vendita, o per cessazioni non dichiarate a seguito di mancata dichiarazione di successione. Quindi si provvede al completamento delle anagrafiche mancanti di cui risulta il solo codice fiscale a seguito di versamento, quindi alla rilevazione di eventuali condizioni soggettive non soggette a dichiarazione (es. coniuge superstite), la verifica delle condizioni di ruralità dei fabbricati. Si passa quindi a controllare la lista delle anomalie di versamento sia a debito (versato inferiore al dichiarato) che a credito (versato superiore al dichiarato) provvedendo quindi alla verifica della posizione e provvedendo quindi alla emissione degli atti impositivi. Quindi con la banca dati bonificata

si procede con il controllo incrociato della stessa con i fabbricati rilevati a catasto al fine di individuare fabbricati non dichiarati. In ogni caso prima di emettere avvisi di accertamento si provvede ad una ulteriore bonifica (ad esempio si importano d'ufficio in banca dati i fabbricati non dichiarati ma per quali risultano versamenti quindi andando a collimare il debito d'imposta generato dall'import del fabbricato con il versamento rilevato, oppure importando il fabbricato e rilevando che si tratta di abitazione principale esente) quindi registrando chiaramente in banca dati le ragioni e gli elementi che comportano il versamento di un certo importo ovvero il mancato versamento in quanto esenti. Si considera l'attività strategica e straordinaria in quanto si provvede alla verifica totale di due anni ed il responsabile opera, a seguito convenzione con altro comune, 16 ore su 36 settimanali.

### **INDICATORI DI RISULTATO**

- Emissione di avvisi di accertamento (n° e importo);
- Bonifica ed attendibilità della banca dati dei fabbricati, risultante da apposita funzione del programma gestionale IMU Halley.

### **RISULTATO ATTESO**

- Emissione di avvisi di accertamento per un importo pari ad almeno all'80 % dell'importo previsto nel bilancio di previsione assestato;
- Bonifica per almeno l'88% come risultante da apposita funzione del programma gestionale IMU Halley.

### **2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**

**Per l'anno 2024 si conferma la precedente sezione relativa all'anno 2023 salvo alcuni aggiornamenti normativi.**

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT potrà aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate.

La sezione è valorizzata mediante la predisposizione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026.

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026**

## **PARTE I<sup>A</sup>**

### **PREVENZIONE E LOTTA DELLA CORRUZIONE**

**ART. 1 – PREMESSA.**

**ART. 2 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI LOTTA ALLA CORRUZIONE.**

**ART. 3 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO.**

**ART. 4 – FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

**ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE.**

**ART. 6 – ADOZIONE, DURATA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE.**

**ART. 7 – I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE.**

**ART. 8 – IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.**

**ART. 9 – ANALISI DEL CONTESTO.**

**ART. 10 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO.**

**ART. 11 – METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA, RECANTE LA MAPPATURA DEI PROCESSI. INTEGRAZIONE MAPPATURA PNRR.**

**ART. 12 – I C.D. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ.**

**ART. 13 – I C.D. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO.**

**ART. 14 – LA PONDERAZIONE DEI RISCHI.**

**ART. 15 – IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO.**

**ART. 16 – MISURE C.D. "GENERALI" FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

**ART. 17 – MISURE C.D. "OBBLIGATORIE" FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

**ART. 17-BIS – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA "FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ANTICORRUZIONE".**

**ART. 17-TER – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA "TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA".**

**ART. 17-QUATER – MISURA OBBLIGATORIA DENOMINATA “ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SETTORIALE E DEL CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI – DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE E VALORI”.**

**ART. 17-QUINQUIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON LE ALTRE ISTITUZIONI”.**

**ART. 17-SEXIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE”.**

**ART. 17-SEPTIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI”.**

**ART. 17-OCTIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI”.**

**ART. 17-NONIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI”.**

**ART. 17-DECIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO”.**

**ART. 17-UNDECIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)”.**

**ART. 17-DUODECIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”.**

**ART. 18 – MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE.**

**ART. 19 – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.**

**ART. 20 – SPECIFICHE IN ORDINE A FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI IN ORDINE AI PROCESSI. LINEE OPERATIVE PER I RESPONSABILI DI AREA ED I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO**

**ART. 21 – COORDINAMENTO TRA IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED IL PIANO DELLE PERFORMANCE.**

**ART. 22 – RESPONSABILITÀ E SANZIONI.**

**ART. 23 – DISCIPLINA APPLICABILE. NORME DI RINVIO.**

**ART. 24 – NORME TRANSITORIE E FINALI.**

**PARTE II<sup>A</sup>**  
**TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

**ART. 25 – LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: PRINCIPI GENERALI. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

**ALL.1 DELIBERA ANAC 264 DEL 20.06.2023 – MODIFICATO CON DELIBERA 601 DEL 19 DICEMBRE 2023**

**ART. 26 – GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

**ART. 27 – I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE.**

**ART. 28 – IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL DOCUMENTO.**

**ART. 29 – IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA : I SOGGETTI COINVOLTI.**

**ART. 30 – COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE (C.D. STAKEHOLDER).**

**ART. 31 – INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.**

**ART. 32 – LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA.**

**ART. 33 – PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI.**

**ART. 34 - MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI.**

**ART. 35 – MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.**

**ART. 36 – MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.**

**ART. 37 – INDICAZIONE DEI DATI ULTERIORI, IN FORMATO TABELLARE, CHE L'AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA A PUBBLICARE.**

**ART. 38 – LE SANZIONI.**

**PARTE I<sup>A</sup>**  
**LA PREVENZIONE E LA LOTTA DELLA CORRUZIONE**

**ART. 1 – PREMESSA.**

1. Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, meglio nota come *“Legge Anticorruzione”* o *“Legge Severino”* dal nome dell’allora guardasigilli proponente.

2. Il concetto di *“corruzione”*, preso in considerazione dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 - come chiarito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1 del 25.01.2013 - *“deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto è disciplinata negli artt. 318 ,319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”*. A titolo meramente esemplificativo, si pensi a: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, mancato rispetto dell’orario di servizio.

3. L’intervento legislativo in questione si è mosso nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando a uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese.

4. La Legge n. 190/2012 - modificata dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97- ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico italiano un sistema organico di prevenzione e di contrasto della corruzione, articolato su due livelli. Ad un primo livello, quello nazionale, è stato previsto che la C.I.V.I.T, (oggi A.N.A.C) approvasse il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). L’articolo 41, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 ha espressamente qualificato il P.N.A. come *“atto di indirizzo”* al quale le singole P.A. devono uniformare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

5. Il P.N.A., in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di questa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

6. Il P.N.A. mira a guidare le Amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone l’efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione.

7. Il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 - ha fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale, operando il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’A.N.A.C.

8. Con Determinazione n.12 del 28.10.2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la Delibera dell’11 settembre 2013 n. 72.

9. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è ritornata sull’argomento adottando la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, recante *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*. Con la deliberazione n. 831/2016, l’A.N.A.C. ha rivolto particolare attenzione agli Enti Locali di ridotte dimensioni organizzative, al fine di agevolare l’applicazione della normativa in oggetto, individuando modalità organizzative e attuative

semplificate. In particolare, nel novero dei “piccoli Comuni” rientrano quelli che hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il criterio individuato dall’A.N.AC. per delimitare l’ambito di applicazione delle indicazioni relative ai piccoli Comuni viene, pertanto, individuato dal numero degli abitanti.

**10.** L’A.N.AC., inoltre, ha tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1-ter, del D.Lgs. 33/2013 - introdotto dal D.Lgs. 97/2016 – a mente del quale «L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali».

**11.** La previsione sopra citata risponde al fine di fornire ai piccoli Comuni un supporto per evitare che le attività di individuazione e attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione siano intese come un mero adempimento burocratico, piuttosto che come un processo costante e sinergico finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e, di conseguenza, alla prevenzione di fenomeni di “maladministration”.

**12.** L’A.N.AC. con la Deliberazione n. 1208 del 22/11/2017 recante “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” ha evidenziato l’inopportunità della presenza dei Segretari Comunali negli Organismi di valutazione. Tale inopportunità è stata rilevata per i Segretari che svolgono i compiti di Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. L’A.N.AC. ha, pertanto, auspicato che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell’Organismo che svolge le funzioni di OIV o organo di controllo analogo. Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione definitive dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” l’ANAC ha dedicato una apposita sezione ai piccoli comuni denominata appunto “semplificazione per i piccoli comuni”.

**13.** Al secondo livello, quello decentrato, è stato previsto che ciascuna amministrazione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, proceda all’adozione di un Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) ed al suo aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

**14.** Il P.T.P.C. è, dunque, il documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure in cui si sviluppa la strategia di prevenzione e di repressione della corruzione all’interno di ogni singola amministrazione. Ai sensi dell’art.1, comma 5, della citata Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., infatti, il P.T.P.C. «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio».

**15.** Il presente documento costituisce atto di aggiornamento del Piano precedentemente adottato, e rappresenta lo strumento attraverso il quale questa Amministrazione Comunale intende effettuare nel triennio 2024-2026 l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, indicando le misure organizzative volte alla relativa prevenzione.

**16.** Le strategie di prevenzione e le relative misure attuative in cui si sostanzia il presente documento mirano a realizzare, in aderenza con la formulazione della strategia nazionale anticorruzione, i tre seguenti obiettivi:

- a. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- b. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- c. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

**17.** In attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art. 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., il Governo italiano ha approvato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, successivamente modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, pubblicato nella G.U. dell’8 giugno 2016, n. 132.

**18.** L’obiettivo perseguito con l’approvazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. è stato quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché quello di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico

delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale.

**19.** La trasparenza viene definita dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in termini di *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione"*.

**20.** La trasparenza, per quanto rileva ai fini del presente Piano, oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche ad un'altra importantissima funzione, atteggiandosi a strumento volto alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi.

**21.** Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione aggiorna quello precedente del triennio 2021-2023.

**22.** Sebbene l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, preveda che il P.T.P.C. debba essere trasmesso all'A.N.AC., la stessa Autorità con la citata Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha precisato (a pagina 15) che, *"in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica"*, in una logica di semplificazione non debba essere trasmesso alcun documento. L'adempimento di cui trattasi è, pertanto, ritenuto assolto con la sola pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale del Comune ed, in via permanente nel portale "Amministrazione trasparente".

**23.** Nel provvedere alla redazione del presente documento di aggiornamento, costruito come strumento in progress, si è proceduto alla mappatura di ben 48 processi organizzativi dell'Ente. Nell'effettuare la mappatura dei processi e dei rischi ad essi collegati si è tenuto conto che:

a) la mappatura dei processi è un modo *"razionale"* di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi;

b) la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

**24.** Pur nella oggettiva complessità della procedura, anche in considerazione dei tanti adempimenti di legge cui il Comune di Rivoli V.se deve adempiere al 31.01.2021 con lo scarso numero di personale a disposizione, si è cercato di prestare massima attenzione a diversi processi che, di fatto, sono stati mappati nella piena consapevolezza che l'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e finisce inevitabilmente per incidere sulla qualità dell'analisi complessiva.

**25.** La mappatura dei processi è stata effettuata seguendo le FASI nel proseguo indicate:

**A)** Individuazione di un determinato processo e sua suddivisione dello stesso, ove necessario, in varie fasi sotto procedurali;

**B)** si è determinato l'evento inteso, alla luce del PNA, come *"verificarsi o modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente"*;

**C)** Identificazione dei singoli rischi di corruzione inerenti il processo o le sue fasi, tenendo conto anche delle cause e dei fattori abilitanti che intervengono per la tenuta dei comportamenti in cui si estrinseca il rischio;

**D)** Identificati i singoli rischi per processo o sue fasi, si è proceduto all'analisi di ciascuno di essi, seguendo a tal fine il criterio di valutazione su base probabilistica e di impatto.

**26.** È doveroso sottolineare che le criticità organizzative, legate alla cronica carenza di organico e agli adempimenti di cui al comma 24, sopra citato, che hanno investito e stanno investendo le diverse Aree non ha consentito il 100% del coinvolgimento dei Responsabili di Area nella valutazione dei risultati.

**27.** All'esito della mappatura, si è pervenuto ad una sorta di mappa di priorità di trattamento dei processi, in ragione della probabilità dell'esposizione al rischio corruttivo e dell'impatto organizzativo, economico e di immagine della relativa esposizione, in coerenza con l'impostazione generale dell'art.1, comma 5, lett. a) della citata Legge n. 190/2012, secondo cui il Piano Anticorruzione *"fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruttivo"*.

**28.** Il presente documento è stato predisposto tenendo conto delle previsioni del Decreto Legislativo n. 97/2016, (c.d. “*Foia*” - “*Freedom of Information Act*” ) che ha inciso sul sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**29.** In particolare, le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*. Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il P.T.P.C. e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. Il nuovo testo dell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (articolo questo ultimo aggiunto proprio dal sopra citato Decreto Legislativo n. 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

**a)** le Pubbliche Amministrazioni (art. 2-bis, comma 1);

**b)** altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis comma 2);

**c)** altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis comma 3).

## **ART. 2. - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI LOTTA ALLA CORRUZIONE.**

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi digitale*”;

D.Lgs. 22 ottobre 2009 n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, così come modificato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74;

*La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 3 agosto 2009 n. 116;*

*La Convenzione Penale sulla Corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 28 giugno 2012, n. 110;*

*Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;*

*Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;*

*“Linee Guida per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione”, approvate in data 12.03.2013 dal Comitato Interministeriale, previsto dall’art.1, comma 4, della Legge 190/2012;*

*D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*

*D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n.190”; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

*Deliberazione della C.I.V.I.T. (oggi A.N.AC.) n. 72 dell’11.09.2013, avente per oggetto “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;*

*D.L. 24/06/2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni nella Legge 11/08/2014 n. 114;*

*Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;*

*Determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, avente per oggetto «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»;*

Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, avente per oggetto “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;

Deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, avente per oggetto “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”;

Deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22/11/2017, recante “*Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;

Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. dell’8 Novembre 2017, rubricato “*Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico a carico della finanza pubblica percepiti dai Dirigenti, (art. 14, co. 1 ter del D.Lgs. n. 33/2013)*”.

Delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 recante il Regolamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018) sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing). L’art. 3 del presente Regolamento chiarisce che l’Autorità ha potere sanzionatorio: *a) d’ufficio, qualora accerti una o più delle violazioni di cui all’art. 54-bis, comma 6, nell’ambito di attività espletate secondo la Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell’Autorità; b) su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. h); c) su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. i).* 2. *Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.*

Delibera A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “*Approvazione definitive dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2019 n. 13 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”.

### **ART. 3 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO.**

1. Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’A.N.A.C. ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’Analisi del contesto. Tale analisi risponde al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui il medesimo si trova ad operare in termini di dinamiche sociali, economiche e culturali, oltre che per via delle caratteristiche organizzative interne.

#### **CONTESTO INTERNO**

Per quanto concerne il **contesto interno** va rilevato che il Comune di Rivoli Veronese è Ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana.

La struttura rappresentativa dell’Ente è costituita dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

Come è noto, l’art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione in sostituzione dei servizi di controllo interno. All’OIV – organo monocratico oppure organo collegiale composto da tre componenti con elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del *management*, della valutazione, della *performance* del personale delle amministrazioni pubbliche – è attribuito, all’interno di ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti (P.O negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale) e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza imposti alle amministrazioni. Con la Delibera n. 121/2010, la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/ 2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Con parere 30 maggio 2011, n. 325, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l’articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come, ai sensi dell’articolo 16 della riforma

Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di Comuni e Province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Ed ancora, si legge nel parere che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli Enti Locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il Comune di Rivoli Veronese ha ritenuto opportuno di avvalersi del Nucleo di Valutazione che trova la propria disciplina nei regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale.

La struttura organizzativa del Comune di Rivoli Veronese risulta articolata nelle seguenti tre Aree, ciascuna delle quali comprende uno o più Uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento compiuto di una o più attività omogenee:

- a) AREA AMMINISTRATIVA;
- b) AREA CONTABILE;
- c) AREA TECNICA;

Le Linee fondamentali dell'organizzazione interna all'Ente sono tracciate dal Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.

Occorre evidenziare che la ristretta dotazione organica ha comportato l'assegnazione dei singoli dipendenti ad uffici destinati allo svolgimento di specifiche attività; ciò, sicuramente rende più difficile l'interscambiabilità di ruoli e competenze all'interno della struttura organizzativa e di conseguenza l'impossibilità di effettuare una rotazione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

#### **CONTESTO ESTERNO**

Per quanto concerne il **contesto esterno**, si ritiene utile svolgere le seguenti considerazioni. L'economia è costituita prevalentemente dal settore primario e dal settore secondario.

Il settore terziario si compone di una sufficiente rete distributiva, ma necessiterebbe di servizi più qualificati come quello bancario e dei trasporti. Lo sport ed il tempo libero vengono valorizzati attraverso la concessione in uso occasionale e/o continuativo della sala civica, della palestra e della cosiddetta palestrina per lo più ad associazioni culturali e sportive della zona.

Nel Comune di Rivoli Veronese dal mese di Novembre 2016 è stato inaugurato il nuovo Polo Scolastico, Francesco Calzolari, che ospita sia la scuola materna che la scuola elementare. Per l'arricchimento culturale è presente la biblioteca comunale.

Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno. A livello sanitario, oltre ai servizi forniti dall'USSL 9, viene assicurato il servizio farmaceutico.

#### **ART. 4 – FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**1.** Il Comune di Rivoli V.se (VR) è Ente territoriale con competenza generale e rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite agli enti territoriali sovraordinati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 della Carta costituzionale.

**2.** Nell'attuale contesto normativo, le Funzioni Fondamentali assegnate ai Comuni risultano fissate da ultimo dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l- bis) i servizi in materia statistica.

#### **ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE**

1. Il presente documento rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ente intende descrivere il "processo", articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato alla prevenzione del fenomeno corruttivo.
2. A tal fine, il presente documento effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

#### **ART. 6 – ADOZIONE, DURATA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE**

1. Il presente documento viene redatto tenendo conto dei seguenti fattori:
  - A) analisi del contesto interno ed esterno attraverso una maggiore attenzione alla lettura ed all'interpretazione delle dinamiche socio-territoriali;
  - B) normative sopravvenute che impongono ulteriori e nuovi adempimenti;
  - C) nuovi indirizzi interpretativi espressi dall'A.N.AC. con le proprie Deliberazioni.
2. Il presente Piano potrà essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza, qualora se ne ravvisi l'opportunità e tenendo comunque conto dei fattori di cui al precedente comma.

#### **ART. 7 – I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE.**

1. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Amministrazione ed i relativi compiti sono i seguenti:
  - A) l'Autorità di indirizzo politico (Giunta Comunale – Sindaco):
    - 1) il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, della Legge n.190/2012). Già prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97, presso questo Ente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione assommava in sé anche l'incarico di Responsabile della Trasparenza, profilandosi con l'acronimo di RPCT;
    - 2) la Giunta Comunale adotta il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti che, come chiarito a pag. 15 della Deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non devono essere trasmessi ad A.N.AC.;
    - 3) la Giunta Comunale adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
  - B) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:
    - 1) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012);
    - 2) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano anticorruzione (art. 1 comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012);
    - 3) comunica agli Uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del P.T.C.T. (art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012). Al riguardo, emana Circolari esplicative e interpretative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale del Comune. Le direttive

possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nel Piano, qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni del Piano stesso;

**4)** propone le necessarie modifiche del P.T.C.P., qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Piano stesso (art. 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012);

**5)** definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012);

**6)** riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1, comma 14, Legge 190/2012);

**7)** redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C.

**8)** segnala all'organo di indirizzo le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, Legge 190/2012);

**9)** indica all'Ufficio disciplinare, una volta individuate, i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012);

**10)** segnala all'A.N.AC. le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti *“per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni”* (art. 1, comma 7, Legge n. 190/2012);

**11)** quando richiesto, riferisce all'A.N.AC. in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

**12)** quale Responsabile per la Trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo 33/2013).

**13)** quale Responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo n. 33/2013);

**14)** al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'*Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)*, il Responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del P.T.P.C. (PNA 2016 paragrafo 5.2, pagina 21);

**15)** può essere designato quale *“gestore”* delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del D.M. 25 settembre 2015 (PNA 2016, paragrafo 5.2., pagina 17);

**16)** al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato provvedimenti finali di fornire per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

**17)** Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'*Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)*, istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013), come chiarito a pag. 21 della Deliberazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016, il R.P.C.T. è tenuto a sollecitare l'individuazione del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (c.d. RASA), soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante stessa e a indicarne il nome all'interno del P.T.P.C. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) è l'attuale funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale geometra Turcato Andrea, nominato dal Sindaco con propria determinazione.

**B)** Tutti i Responsabili di Area per i settori di rispettiva competenza:

**1)** svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art. 1, comma 3, Legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

**2)** partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare, concorrono, da un lato, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, dall'altro, a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio al quale sono preposti. Sotto il primo profilo, la mancanza di proposte in tal senso corrisponde ad attestazione della non necessità dell'adozione di apposite misure

di prevenzione, con tutte le responsabilità giuridiche che ne conseguono. Sotto il secondo profilo, deve risultare chiaro che i Responsabili di Area sono tenuti non soltanto ad osservare ma anche a fare osservare le misure contenute nel P.T.P.C., così come prescritto dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012;

3) assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti dell'Ufficio al quale sono preposti, adottando le misure gestionali, di volta in volta ritenute opportune, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001);

4) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio al quale sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato – sempre se oggettivamente possibile la rotazione del personale specie nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

5) collaborano, con piena assunzione di ogni responsabilità giuridica e disciplinare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine della puntuale applicazione all'interno dell'Amministrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

C) L' O.I.V.: I compiti degli O.I.V. già previsti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicati nel PNA e nell'art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza sono svolti dal Segretario comunale nella veste di "*struttura con funzioni analoghe*".

D) Il Revisore Unico dei Conti:

1) partecipa al processo di gestione del rischio ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;

2) prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce al Responsabile della prevenzione della Corruzione.

1) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);

2) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012);

3) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o all'U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001);

4) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento Generale, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

2. Dalla lettura combinata dei disposti di cui alle lett. A), B), C), D), E), F), G) del comma 1 del presente articolo - come peraltro espressamente chiarito dall'Allegato 1, Par. A.2 alla Deliberazione CIVIT n. 72 dell'11.09.2013, risulta evidente che tutti i soggetti "delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti". Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del P.T.P.C.T. e delle relative misure. Il coinvolgimento va assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; b) in sede di attuazione delle misure.

3. La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile della Prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C. è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.62/2013.

## **ART. 8 – IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.**

1. La "*gestione del rischio di corruzione*" è il processo da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio di corruzione si verifichi. In particolare, la "*gestione del rischio di corruzione*" consiste nell'insieme delle attività coordinate (c.d. fasi) per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio che di volta in volta può evidenziarsi.

2. La "*gestione del rischio di corruzione*" è un processo di miglioramento continuo e graduale che richiede di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi; non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

3. Per **“rischio”** si intende la capacità potenziale di un comportamento di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione. Il Rischio, quale **“evento”** da scongiurare, in termini assoluti, produce un effetto di incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente.

4. Per **“evento”**, quale oggetto del rischio, si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.

5. Il processo di **“Gestione del Rischio”** è destinato a:

- a) creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- b) essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
- c) essere parte di ogni processo decisionale;
- d) fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- e) considerare i fattori umani e culturali;
- f) favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei procedimenti.

6. Le fasi del processo di **“Gestione del Rischio”** sono **“l’analisi del contesto”**, la **“valutazione del rischio”** ed il **“trattamento del rischio”**.

**A) L’analisi del contesto”** si distingue in analisi di contesto esterno ed analisi di contesto interno.

**B) La “valutazione del rischio”** è la fase consistente nel tener conto delle cause degli eventi rischiosi per ciascun processo. Si sviluppa in tre passaggi: identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio.

**C) Il “trattamento del rischio”** consiste nella identificazione di misure di prevenzione concrete, sostenibili e verificabili.

7. L’ANAC con la Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

8. Il presente documento ha focalizzato il predetto tipo di operazione per tutti i 48 processi mappati dei quali viene dato conto nell’allegato prospetto la cui struttura è meglio descritta nel successivo art. 11.

9. La mappatura dei processi di cui al presente P.T.P.C.T. non può ritenersi, comunque, ad oggi, completamente esaustiva. La suddetta criticità è determinata sia dalla scarsità di risorse umane disponibili a fronte dei molteplici adempimenti da assolvere sia dalla circostanza che il processo di informatizzazione dell’Ente non può ritenersi ancora concluso.

## **ART. 9 – ANALISI DEL CONTESTO.**

1. **L’analisi del contesto** è la prima fase del processo di gestione del rischio diretta ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione Comunale per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi, che presenta due dimensioni, esterna ed interna, si intende favorire la predisposizione di un PTPC contestualizzato. Infatti, comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

2. L’analisi del contesto si distingue in analisi di contesto esterno ed analisi di contesto interno.

3. **L’analisi del contesto esterno** ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Di siffatto rilievo, si è tenuto conto ai fini della identificazione e analisi dei rischi e conseguentemente ai fini della individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche.

4. **L’analisi del contesto interno**, di cui si è trattato sopra, ha avuto riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. Al riguardo, il RPC, in sede di predisposizione del presente aggiornamento e nel più difficile compito di monitoraggio in sede di relativa attuazione ha considerato e dovrà continuare a considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del

personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.

5. L'analisi del contesto interno è basata soprattutto sulla **"c.d. mappatura dei processi"**, vale a dire sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi, attuati dall'amministrazione nell'ambito delle aree di rischio, individuate dal presente P.T.P.C.. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

6. Il concetto di **"processo"**, inteso come un particolare ambito (aspetto) di attività dell'Ente, è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo. Come chiarito a pag. 24 nel Par. B.1.2.1 dell'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione, il termine **"processo"** per indicare le aree di rischio obbligatorie non è casuale. Per **"processo"**, infatti, *"si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni"*.

#### **ART. 10 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO.**

1. La **"valutazione del rischio"** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

2. La valutazione del rischio consiste nella valutazione della *probabilità* che il rischio si realizzi e delle conseguenze (*impatto*) che il rischio produce, al fine di giungere alla determinazione del *livello (grado)* del rischio stesso.

3. La valutazione del rischio di corruzione si articola in tre sub-fasi: identificazione del rischio; analisi del rischio; ponderazione del rischio.

a) **L'identificazione del rischio**, o meglio degli eventi rischiosi, consiste nella individuazione e descrizione degli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione. L'identificazione ha incluso tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. Nell'identificazione degli eventi rischiosi è stato preso in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative. In particolare, è stato fatto riferimento sia a dati oggettivi di contesto esterno (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva (rilevati attraverso segnalazioni su disfunzioni o casi di cattiva gestione espresse da comuni cittadini). (Non è dato escludere, ai fini di cui si è detto, l'utilità che rivestono anche i report/relazioni del Revisore Unico di Conti, gli incontri, le opinioni e le segnalazioni espresse dai Responsabili degli Uffici e dai dipendenti competenti sui rispettivi processi). Questa sub fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non viene considerato nelle analisi successive, compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

b) **L'analisi del rischio**, applicando la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA, consiste nel calcolo delle *"probabilità"* che il rischio di corruzione identificato si concretizzi e nella pesatura delle conseguenze (*impatto*) che da tale verifica scaturirebbero. In estrema sintesi, in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro il valore della probabilità ed il valore dell'impatto, ottenendo il *"livello"* di rischio. Come suggerito nella Determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015 (pag. 20), in sede di analisi dei rischi identificati, si è cercato di individuare e comprendere le **cause** (ossia le circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento) degli eventi rischiosi al fine di potere così individuare le misure di prevenzione più idonee. In particolare, in sede di analisi del rischio è stato tenuto conto che gli eventi rischiosi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale. Ciò posto, è stato preso atto che le cause degli eventi rischiosi possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

c) La **ponderazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui, dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività, si procede alla formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico *"livello di rischio"* (valore della probabilità per valore dell'impatto). I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una *"classifica del livello di rischio"*. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»*. In altre parole, la fase di

ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase di analisi, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

#### **ART. 11. - METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA, RECANTE LA MAPPATURA DEI PROCESSI.**

1. La *“valutazione del rischio”* è la seconda fase in cui si articola il processo di gestione del rischio. L'attività di valutazione del rischio, applicando i criteri in appresso indicati, viene svolta per ciascuno processo, oggetto di mappatura.

2. L'attività di valutazione del rischio è diretta, da un lato, a valutare l'indice di probabilità che il rischio di corruzione si verifichi, dall'altro, a pesare le conseguenze scaturenti dalla verifica del rischio (c.d. impatto).

3. L'allegato al presente documento si compone di tre sezioni rispettivamente rubricate:

a) indice schede;

b) prospetto finale;

c) Misure riduzione del rischio.

4. Nella Sezione **“Indice schede”** sono indicate quarantotto schede numerate ciascuna singolarmente per ciascun processo mappato una apposita scheda.

Ciascuna scheda riporta un numero e la denominazione del processo mappato in cui è possibile leggere 4 tabelle:

- 1 Valutazione della probabilità;

- 2 Valutazione dell'impatto;

- 3 Valutazione complessiva del rischio;

- 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio.

5. La tabella denominata *“1. Valutazione della Probabilità”* è comprensiva dei 6 criteri di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.

6. La tabella denominata *“2. Valutazione dell'Impatto”* è comprensiva dei 4 criteri di cui alla lettera b) del comma 7 del presente articolo.

7. L'attività di valutazione del rischio è stata svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione rispetto ad ogni singolo processo mappato, calcolando:

a) da un lato, il valore/punteggio di ciascuno dei 6 c.d. criteri di valutazione della probabilità, vale a dire i criteri per stimare la probabilità di verifica del rischio, così come descritti nell'Allegato

5 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);

b) dall'altro, il valore/punteggio di ciascuno dei 4 c.d. criteri di valutazione dell'impatto, vale a dire i criteri per stimare le conseguenze del rischio, in caso di sua verifica, così come descritti nell'Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

8. La valutazione complessiva (livello) del rischio del processo – riportato nella tabella denominata *“3. Valutazione complessiva del rischio”* si ottiene moltiplicando tra loro il *“valore stimato della probabilità”* ed il *“valore stimato dell'impatto”*.

#### **INTEGRAZIONE MAPPATURA PNRR**

Il Comune di Rivoli Veronese, in quanto assegnatario dei fondi PNRR digitale, procede con una mappatura specifica relativa alla rischiosità nell'utilizzo di tali risorse. La necessità di aggiornare i profili di rischio relativi all'utilizzo dei fondi PNRR deriva da apposita disposizione normativa.

#### *La gestione del PNRR*

La Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 29/2022 prevede che *“L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del Pnrr impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di*

piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del Pnrr nel rispetto del cronoprogramma”.

#### *Accertamento delle entrate*

Al fine di favorire l'attuazione del PNRR sono intervenute apposite norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n. 48 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato. L'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che gli enti locali possono accertare le risorse entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti di assegnazione o riparto prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento salvo la quota oggetto di anticipazione che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso.

Nella gestione dei flussi finanziari in entrata del PNRR l'Ente si è attenuto a tale indicazioni contenute nel manuale.

#### *La Perimetrazione*

Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto. Il CUP deve essere riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento.

Per ciascuna opera e intervento del PNRR con il PEG e successive variazioni di PEG, sono stati creati capitoli dedicati con l'inserimento nella descrizione del capitolo dei riferimenti alle missioni e investimenti del PNRR e del CUP, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

#### *Gestione delle risorse*

L'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'art. 15, comma 4-bis del decreto-legge n. 77, del 2021, prevede che per le risorse del PNRR, trattandosi di entrate vincolate, gli enti locali, soggetti al titolo I del d.lgs. n. 118 del 2011, possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate. L'art. 175, comma 3, lettera a) del decreto- legislativo n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede inoltre che, dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti. In caso di ritardo/anticipo nella realizzazione delle opere, è modificata l'imputazione contabile delle entrate e spese accertate e impegnate sulla base del cronoprogramma se non ancora incassate e pagate.

#### *Anticipazioni a valere su risorse del PNRR*

I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR ovvero dall'Amministrazione centrale titolare come trasferimenti di risorse del PNRR. Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati

anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti, non sono da considerare come anticipazioni di liquidità. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

#### *Soggetto realizzatore*

Il soggetto realizzatore può essere un soggetto diverso dal soggetto attuatore quando è un soggetto e/o un operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Il comune, in qualità di soggetto attuatore, dovrà imporre al soggetto realizzatore l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie ad assolvere i propri obblighi derivanti dall'essere soggetto attuatore, in particolare, in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione. I rapporti tra soggetto realizzatore e soggetto attuatore sono disciplinati dalla normativa nazionale e comunitaria alla quale si fa rinvio (ad es. Codice degli Appalti).

#### *Redazione e conservazione degli atti*

Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione oltre che di favorire l'attività di controllo, risulta infine opportuno definire la modalità con la quale l'ente intende garantire la corretta redazione e archiviazione di tutti gli atti e i documenti direttamente o indirettamente collegati all'attuazione dell'intervento affinché siano rispettosi dell'obbligo di pubblicità, informazione comunicazione e siano costantemente aggiornati e disponibili per l'invio tempestivo al sistema ReGIS, per i documenti che devono essere inviati, o per eventuali controlli.

A tal fine, il gestionale dei provvedimenti amministrativi e contabili (per es. determine d'impegno e di liquidazione) permette di monitorare ed individuare gli atti afferenti il PNRR.

### **ART. 12 – I C.D. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ.**

1. I criteri per stimare il valore della probabilità che il rischio si concretizzi (**c.d. criteri di valutazione della probabilità**) sono contemplati nella tabella 1 dell'allegato prospetto e sono complessivamente 6 (sei):

- 1) **Discrezionalità del processo** attiene al margine di autonomia nella presa della decisione amministrativa. Più elevata è la discrezionalità, maggiore è la probabilità di verifica del rischio.
- 2) **Rilevanza esterna del processo** attiene agli effetti diretti che il processo produce all'esterno dell'Ente.
- 3) **Complessità del processo** attiene alla circostanza del coinvolgimento o meno di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato.
- 4) **Valore economico del processo** attiene alla circostanza che il processo comporti o meno l'attribuzione di vantaggi economici di una certa entità.
- 5) **Frazionabilità del processo** attiene alla circostanza che il risultato finale sia o meno suscettibile di essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.
- 6) **Controllo sul processo** attiene alla valutazione sul grado di adeguatezza dei controlli applicati sul processo a neutralizzare il rischio, compiuta anche alla luce dell'esperienza pregressa.

2. La media finale della somma dei valori/punteggi attribuiti ai 6 criteri, sopra descritti, esprime il "valore stimato della probabilità".

### **ART. 13 – I C.D. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO.**

1. I criteri per stimare le conseguenze del rischio, in caso di sua verifica (**c.d. criteri di valutazione dell'impatto**) sono 4:

- 1) **Impatto organizzativo** il suddetto criterio si riferisce alla percentuale di personale impiegato nel singolo Servizio competente a svolgere il processo, o la fase di processo di competenza specifica nell'ambito di questo Ente. Conseguentemente, se il processo coinvolge l'attività di più Servizi nell'ambito dell'Ente, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti. Tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà l'impatto.
- 2) **Impatto economico** il suddetto criterio fa riferimento al caso in cui negli ultimi 5 anni siano state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di Dipendenti dell'Ente, o siano state pronunciate

sentenze di risarcimento del danno a favore dell'Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe.

3) **Impatto reputazionale** il suddetto criterio fa riferimento al caso in cui nel corso degli ultimi 5 anni siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi.

4) **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** il suddetto criterio fa riferimento al livello in cui può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) nonché alla posizione gerarchica (elevata, media o bassa) che il Dipendente esposto al rischio riveste nell'organizzazione.

2. La media finale della somma dei valori/punteggi attribuiti ai 4 criteri summenzionati esprime il "valore stimato dell'impatto".

#### **ART. 14 – LA PONDERAZIONE DEI RISCHI.**

1. Al termine delle operazioni di stima di cui agli articoli precedenti, il valore della probabilità ed il valore dell'impatto ottenuto con riferimento a ciascun processo catalogato sono stati moltiplicati al fine di ottenere il valore complessivo del *rischio* del singolo, processo, riportato nella tabella n. 3 dell'allegato prospetto (Sezione "Indice schede").

2. La valutazione dei rischi ha invero permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato stimato per ciascun processo catalogato.

3. Le risultanze complessive delle operazioni di valutazione dei rischi connessi ai processi mappati rilevano ai fini dell'attività di ponderazione consistente nel considerare il livello del rischio e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

4. A seguito della valutazione i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio, graficamente sintetizzata in un "Prospetto finale", facente parte integrante sempre dell'allegato al presente documento.

5. La *classifica del livello di rischio* è risultata utile per elaborare la proposta di *trattamento dei rischi*, consistente nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle *Misure* da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Delle azioni da intraprendere si dà conto per ogni singolo processo mappato nel riquadro n. 4 di ogni ognuna delle 48 schede di mappatura. Il riquadro n. 4 è rubricato "*Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio*".

6. In linea generale, le priorità di intervento dipendono dal livello del rischio degli eventi di corruzione: bisogna, cioè, prevenire subito gli eventi con il rischio maggiore, mentre il trattamento di quelli con conseguenze e impatti trascurabili può essere differito oppure tralasciato.

#### **ART. 15. – IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO.**

1. Il **trattamento del rischio** è la fase conclusiva del processo di "*gestione del rischio di corruzione*", consistente nell'attività tesa alla individuazione delle misure più idonee a neutralizzare o quanto meno ridurre il rischio individuato. Le misure individuate dal presente PTPC sono state progettate in maniera c.d. "sostenibile", ossia tenendo conto delle priorità rilevate e delle risorse umane e finanziarie a disposizione, purtroppo sempre più scarse. È stata evitata la pianificazione di misure astratte e non realizzabili, identificando solo misure ritenute utili e congrue rispetto ai rischi propri di ogni contesto.

2. L'efficacia di una misura di prevenzione dipende dalla capacità di quest'ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi. L'identificazione della misura di prevenzione è, quindi, una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>rischioso.

3. L'attività di trattamento del rischio oggetto del presente Piano risponde all'esigenza di perseguire 3 obiettivi: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

4. Nell'ambito del trattamento del rischio, le misure a contrasto del fenomeno corruttivo si distinguono: – "**misure c.d. generali**", caratterizzate dal fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera azione amministrativa. A queste misure, fa riferimento l'art.1, comma 9 lett.b) della Legge 190 del 2012, laddove parla di "*meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio*";

– “ **misure c.d. obbligatorie**”, definite come tutte quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altri fonti normative.

#### **ART. 16 - MISURE C.D. “GENERALI” FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

**1.** Tra le misure predisposte per neutralizzare e/o ridurre il rischio di corruzione rientrano, come anticipato nell’articolo precedente, rientrano le “misure c.d. generali”, caratterizzate dal fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione. A queste misure, fa riferimento l’art.1, comma 9 lett.b) della Legge 190 del 2012, laddove parla di “*meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio*”.

**2.** Ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. b) della Legge n. 190/2012, in sede di formazione, attuazione e controllo delle decisioni afferenti ai procedimenti ricompresi nelle aree di rischio, saranno rispettate le seguenti misure di prevenzione.

**3.** Quanto ai **meccanismi di formazione delle decisioni** si chiarisce che:

**a)** nella trattazione e nell’istruttoria degli atti, bisogna: rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; rispettare il divieto di aggravio del procedimento; distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti, se possibile in relazione alla dotazione organica dell’ente e al personale assegnato agli uffici, due soggetti: l’istruttore proponente ed il responsabile di area;

**b)** nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, bisogna motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

**c)** per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l’indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1, Legge

190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

**d)** per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;

**e)** nell’attività contrattuale occorre: rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione; assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; verificare la congruità dei prezzi di

acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

**f)** negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi bisogna predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

g) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, bisogna attestare la carenza di professionalità interne;

h) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso.

4. Quanto ai **meccanismi di attuazione delle decisioni**, l'obiettivo auspicato è:

a) completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità. L'*informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

b) rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti.

5. Quanto ai **meccanismi di controllo delle decisioni**, ci si propone di verificare la corretta applicazione delle misure del presente Piano anche ai fini della valutazione della *performance* individuale dei titolari di P.O. e degli istruttori.

#### **ART. 17 - MISURE C.D. "OBBLIGATORIE" FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

1. Il Comune di Rivoli V.se, oltre alle misure *c.d. generali* di cui si è detto nel precedente articolo, introduce, implementa e monitora le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione che si sogliono definire "*obbligatorie*", in quanto disciplinate direttamente dalla legge. Le misure obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione, programmate dall'Ente, sono indicate nei paragrafi successivi.

#### **Art. 17 BIS - MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA "FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ANTICORRUZIONE".**

1. Una misura obbligatoria fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa è stata individuata nel coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo. A tal fine, si prevede lo svolgimento di una o più giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), con frequenza prioritariamente da parte dei Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione. I Responsabili di Area provvederanno ad impartire direttive al restante personale di competenza.

2. La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione consentendo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- creare le condizioni affinché la discrezionalità venga esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni siano assunte "*con cognizione di causa*"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
  - la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
  - la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
  - la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
  - la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- creare l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- favorire la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici; orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.
- favorire la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

3. È importante evidenziare che la magistratura contabile (Cfr, ex multis Corte dei conti Emilia Romagna - Deliberazione 276/2013) - interpretando il vincolo dell'articolo 6, comma 13, del D.L. 78/2010 alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione - si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

### **ART. 17 TER – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”.**

1. La trasparenza rappresenta la misura obbligatoria fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista, la trasparenza, fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge, consente: la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;

- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

2. Tra le misure generali volte a prevenire e combattere fenomeni corruttivi, l'Amministrazione Comunale punta alla massima valorizzazione dell'istituto della trasparenza, intesa come “*accessibilità totale*” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

3. Alla misura della trasparenza dell'attività amministrativa è dedicata specificatamente la parte II<sup>a</sup> del presente atto.

4. Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza è assicurato dal Responsabile della Trasparenza.

In particolare, il Responsabile della Trasparenza:

**a)** controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

**b)** segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D., una volta costituito, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

5. Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito, *ratione materiae*, dai Responsabili di Area dell'amministrazione. In particolare, i Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza, sono i soggetti prioritariamente competenti a svolgere le diverse fasi di elaborazione, esecuzione, caricamento, aggiornamento e controllo dei dati e delle informazioni da inserire nel portale “*Amministrazione Trasparente*”. I Responsabili di Area devono operare nel rispetto del P.T.P.C.T., adottato dall'Ente, e secondo le direttive dell'A.N.AC. ed in ogni caso secondo la legislazione vigente. I Responsabili di Area sono tenuti a porre in essere tutte le azioni e le accortezze ritenute utili e/o necessarie a garantire adeguati livelli di trasparenza nonché di legalità dell'azione amministrativa.

6. Gli adempimenti in tema di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e nelle altre fonti normative vigenti in materia.

**ART. 17 QUATER - MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA "ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SETTORIALE E DEL CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI – DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE E VALORI".**

1. L'Amministrazione Comunale - tenendo presenti le linee guida della C.I.V.I.T. (oggi A.N.A.C.) e curando le procedure di partecipazione previste dalla legislazione vigente in materia ha provveduto all'adozione di un proprio Codice di Comportamento (c.d. Codice di Comportamento Settoriale), attuativo del c.d. Codice di Comportamento Generale, approvato con D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62. Il Codice di Comportamento Settoriale, che viene confermato per il triennio di riferimento, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'interno del Portale "Amministrazione Trasparente". A quanto detto, occorre aggiungere che nella Sezione di 1° livello, rubricata, "Personale" – Sotto-sezione, denominata, "Codice disciplinare dei dipendenti pubblici" risultano inseriti e sono consultabili il Codice disciplinare dei Dipendenti del Comparto Regioni- Autonomie Locali nonché il Codice Disciplinare dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Codice di Comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

3. Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la Legge n. 190/2012 ha chiarito che la violazione delle regole del Codice di Comportamento Generale e dei Codici di Comportamento Settoriali, adottati da ciascuna amministrazione, dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "Codice Disciplinare".

**ART. 17 QUINQUES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA "AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON LE ALTRE ISTITUZIONI".**

1. Al fine di prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare comportamenti eticamente adeguati, l'Amministrazione Comunale intende valorizzare il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza su eventuali disfunzioni della macchina amministrativa. In questo contesto, potranno essere poste in essere azioni di sensibilizzazione di vario genere (ad esempio, giornate sulla trasparenza; sottoscrizione protocolli di legalità d'intesa con la Prefettura territorialmente competente volte a creare un dialogo con l'esterno al fine di implementare un rapporto di fiducia e portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti").

**ART. 17 SEXIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA "OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE".**

1. Al fine di prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare comportamenti eticamente adeguati i Responsabili del procedimento prestano particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse, che l'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha inteso valorizzare introducendo nel corpo della Legge n. 241/1990, l'art. 6 bis, rubricato "Conflitto di interessi". Si tratta di una disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare. In particolare, l'art. 6 bis, sopra richiamato, stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". L'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 contiene due prescrizioni:

è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

2. L'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endo-procedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

3. L'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 va letto in maniera coordinata con l'art. 6 del Codice di Comportamento Generale, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Infatti, l'art.

6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 prevede che *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”*

4. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di Area (Titolare di E.Q.), il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Responsabile di Area (Titolare di E.Q.), destinatario della segnalazione, deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, quest'ultimo dovrà essere affidato dal Responsabile di Area (Titolare di E.Q.) ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile di Area (Titolare di E.Q.) dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Area (Titolare di E.Q.) a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

5. La violazione sostanziale dell'obbligo di astensione, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

#### **ART. 17 SEPTIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI”.**

1. L'amministrazione Comunale presta particolare attenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, alla materia connessa allo svolgimento degli incarichi d'ufficio e degli incarichi extra istituzionali.

2. La ratio dell'attenzione che merita la materia de qua è rappresentata dalla circostanza che il cumulo in capo ad un medesimo Responsabile di Area o funzionario di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con conseguente aumento del rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Responsabile di Area o del funzionario può dare luogo a situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi, altresì, come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

#### **ART. 17 OCTIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI”.**

1. Al fine di prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare comportamenti eticamente adeguati l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, presta particolare attenzione alla materia della *“inconferibilità”* di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. A riprova di quanto detto, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ha valutato *ex ante* ed in via generale che:

- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

**ART. 17 NONIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI”.**

1. Al fine di prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare comportamenti eticamente adeguati l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, presta particolare attenzione alla materia della “*incompatibilità*” per posizioni dirigenziali.

2. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per “*incompatibilità*” si intende “*l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico*”.

3. A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

**ART. 17 DECIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO”.**

1. Al fine di prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare comportamenti eticamente adeguati l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dalla Legge 06.11.2012, n. 190, presta particolare attenzione alla materia relativa all’ipotesi di svolgimento presso l’Ente di attività professionale da parte di un ex dipendente comunale, valutando l’adozione di apposito Regolamento interno.

2. Con siffatta misura, si intende contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Nell’ottica del Legislatore, il rischio ipotizzato è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La misura in discussione consiste in una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo, successivo alla cessazione del rapporto; ed è tesa ad eliminare la “*convenienza*” di accordi fraudolenti.

**Art. 17 UNDECIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)”.**

1. La tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 51, della Legge 06.11.2012, n.190 (che ha inserito nel corpo del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 l’art. 54 bis), quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

2. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II°, Capo I°, del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Ciò in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell’attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

**3.** Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Al riguardo, è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

**4.** L'art. 54-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. prevede che il pubblico dipendente che denunci all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa *“essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

**5.** Conformemente al PNA del 2013 presso questo Ente sono assicurate le seguenti misure di tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che segnala condotte illecite: **a)** la tutela dell'anonimato, **b)** il divieto di discriminazione e **c)** la sottrazione della denuncia del segnalante al diritto di accesso, previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54- bis).

**a)** Con riferimento alla *“tutela dell'anonimato”* occorre chiarire, come evidenziato dal PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12.1), che *“la ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione”*. Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. In particolare, l'Amministrazione è tenuta a garantire nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell'identità del segnalante. Su quest'ultimo aspetto, bisogna operare un distinguo. In primo luogo, conformemente a quanto previsto dall'art. 54 bis, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001 n.165, si stabilisce che, se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso. Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia *“assolutamente indispensabile”* per la propria difesa. Circa l'individuazione dei presupposti che fanno venir meno la riservatezza dell'identità del segnalante, si rinvia al par. 4 Parte II della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015, laddove si stabilisce che spetta al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza sia nel caso di diniego, il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta come peraltro previsto dalla Legge n. 241/1990. È opportuno, comunque, che il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

**b)** Con riferimento al *“divieto di discriminazione”* occorre chiarire che secondo il PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12.2) *“per misure discriminatorie”* si intendono *“le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili”*.

**6.** Ai fini della tutela dell'anonimato del *whistleblower*, si stabilisce che i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Inoltre, prendendo atto che alla data odierna l'amministrazione non ha ancora informatizzato il processo, prevedendo ad esempio l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni, si stabilisce che eventuali segnalazioni di illeciti possono essere effettuate:

a) con l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria personale del Segretario Comunale/Responsabile Anticorruzione che tutti gli Uffici conoscono;

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, indicando nella busta la dicitura "Segnalazione riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione" all'indirizzo dove è ubicata la sede del palazzo municipale.

**7.** Il segnalante invia una segnalazione contenente tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

**8.** Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

**9.** Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

**10.** Nel caso si ravvisino invece elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile Anticorruzione inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

1) il Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori;

2) l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;

3) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;

4) il Dipartimento della funzione pubblica.

**11.** La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione circa il soggetto tra quelli sopra indicati cui inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati dovrà concludersi entro un termine di 10 giorni.

**12.** La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai predetti soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

**13.** L'obiettivo delle predette misure di tutela consiste nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace protezione contro possibili azioni discriminatorie, tali da compromettere le proprie condizioni di lavoro.

**14.** Come previsto dall'art. 54-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., la predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*». La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa. Accogliendo i suggerimenti di cui al par. 4, Parte II<sup>a</sup> della Determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*», col presente Piano si stabilisce che la cessazione della tutela discende, in particolare, dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) e, quindi, è necessaria una pronuncia giudiziale. Solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela dello stesso.

15. Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dal presente articolo, quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la *ratio* del presente articolo è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili. Resta, comunque, fermo, come anche previsto nell'attuale PNA, in particolare nel § B.12.1, che il R.P.C.T. prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

16. Come chiarito al par. 2 Parte II<sup>a</sup> della Determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale. L'obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del Codice penale e di Procedura penale rispetto alla possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 ha un diverso un ambito soggettivo e oggettivo. Infatti, mentre la disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, invece, la segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria e consente all'amministrazione o all'A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

17. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n.190/2012, la violazione da parte di dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano di prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

#### **ART. 17 DUODECIES – MISURA OBBLIGATORIA, DENOMINATA “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”.**

1. Tra le misure generali volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, un ruolo decisivo continuerà ad essere svolto dal sistema dei controlli interni, già approntato dall'Ente in attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Il sistema dei controlli interni costituisce un utile strumento di supporto nell'attuazione e verifica di funzionamento della strategia di prevenzione della corruzione, tenuto conto che le varie forme e tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, sono connotate dai caratteri della diffusività (nel senso che implicano il coinvolgimento di vari soggetti ed uffici) e della prescrittività.

3. Nel contesto di tale sistema riveste particolare importanza il controllo successivo di regolarità amministrativa, affidato dalla legge al Segretario Comunale, (ex art. 147-bis, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) il quale è finalizzato a rilevare la sussistenza dei presupposti di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. La legge intesta al Segretario Comunale, nell'ambito dell'esercizio della funzione di controllo, il potere di trasmettere ai responsabili dei servizi periodicamente “*direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità*”

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa rappresenta la sede e lo strumento per una continua ed efficace verifica del rispetto del Piano anticorruzione, contribuendo nel contempo a creare e diffondere all'interno dell'ente “buone prassi” cui riferirsi nell'attività operativa.

5. In ogni caso, è indispensabile ed è questa la prassi seguita dall'Ente che il controllo degli atti - nei limiti - sia anche contestuale alla loro adozione.

#### **ART. 18 - MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE.**

1. La rotazione del personale all'interno delle Pubbliche Amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lett. b) della Legge n. 190/2012. In particolare, nell'ambito del PNA, la rotazione

del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

**2.** Il ricorso alla rotazione deve tuttavia essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

**3.** La struttura dell'Ente è tale da non consentire, data la unicità e infungibilità delle figure apicali e le singole specifiche professionalità, la rotazione dei Titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione. L'Amministrazione Comunale - in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al suo interno - ritiene che la rotazione del personale causerebbe

inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tali da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

4. A sostegno dell'opzione organizzativa di cui al comma 3 del presente articolo, giova menzionare anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è obbligatorio procedere alla rotazione dei Titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione quando la struttura dell'Ente non consenta siffatta rotazione, attesa l'unicità ed infungibilità delle figure apicali in considerazione delle loro singole specifiche professionalità (cfr.: TAR Marche 23 maggio 2013, n. 370). Da ultimo, si ritiene utile evidenziare che l'ANCI, nelle Disposizioni adottate in data 21 marzo 2013 in materia di anticorruzione, ha sottolineato che la *“rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”* costituisce *“una misura la cui applicazione presenta profili di estrema problematicità in relazione all'imprescindibile specializzazione professionale e, dunque, infungibilità di alcune specifiche figure dirigenziali operanti nelle amministrazioni locali; tale misura, poi, si presenta di difficile attuazione nelle amministrazioni di piccole e medie dimensioni nelle quali il numero dei dirigenti / responsabili di servizio è ridotto”*.

5. La rotazione va, pertanto, correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'A.N.AC. nella propria Deliberazione n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

6. Per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, questo Ente intende sviluppare – nel rispetto della normativa vigente in materia di spese del personale - misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, comunque compatibili con il CCNL-Comparto Regioni Autonomie Locali.

7. Per il personale non titolare di incarichi di Elevata Qualificazione, resta in ogni caso salva la c.d. rotazione funzionale, che può essere effettuata o all'interno dello stesso Ufficio o tra Uffici diversi nell'ambito della stessa amministrazione.

8. La mancata rotazione dei Titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione, giustificata dalle argomentazioni sopra sviluppate, trova oggi un chiaro referente normativo nell'art. 1, comma 221, della legge 208/2015 che prevede quanto segue: *“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”*.

## **ART. 19 – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.**

1. L'articolo 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione. Il monitoraggio è, dunque, l'attività finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

2. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

3. Nell'esercizio dei poteri di controllo e monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure alle attività ed ai procedimenti di propria competenza esposte al rischio di corruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, quali referenti all'interno dell'Amministrazione, dei Responsabili dei Servizi, tenuti a garantire un flusso di informazioni continuo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, segnalando le eventuali criticità riscontrate ed avanzando proposte operative in merito alle attività ed ai procedimenti di propria competenza esposte al rischio di corruzione.

4. La verifica è possibile in qualsiasi momento al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno o il diverso termine indicato dall'A.N.AC. redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione e lotta della corruzione. La Relazione in questione viene pubblicata sul Portale "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente all'interno della sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

6. Nell'esercizio delle suddette funzioni di monitoraggio, verrà tenuto conto prioritariamente e costantemente degli indirizzi e delle iniziative promananti dai diversi soggetti istituzionali che, a vario titolo, sono chiamati a delineare ed attuare la strategia nazionale di prevenzione della corruzione. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è delineata ed attuata in maniera sinergica dai seguenti soggetti:

- l'A.N.AC. svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (ex art. 1, commi 2 e 3, Legge n.190/2012);
- la Corte di Conti partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- il Comitato Interministeriale ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (ex art. 1, comma 4, Legge n. 190/2012);
- la Conferenza Unificata è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (ex art. 1, commi 60 e 61, Legge n. 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (ex art. 1, comma 4, Legge n. 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (ex art. 1, comma 6, Legge n. 190/2012);
- La Scuola Nazionale di Amministrazione (S.N.A.) predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 1, comma 11, Legge n. 190/2012).

#### **ART. 20 – SPECIFICHE IN ORDINE A FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI IN ORDINE AI PROCESSI. LINEE OPERATIVE PER I RESPONSABILI DI AREA ED I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.**

1. Nell'ambito del processo "Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale", i rischi di più probabile verifica possono consistere nei seguenti:

**a1)** previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;

**a2)** irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

**a3)** inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

2. Nell'ambito del processo "Progressioni di carriera del personale", i rischi di più probabile verifica vengono identificati nei seguenti:

**b1)** progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;

**b2)** alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali, disparità di trattamento nelle assunzioni conseguenti a mobilità esterna.

3. Nell'ambito del processo "Gestione assenze, presenze, permessi dei dipendenti", il rischio di più probabile verifica viene identificato:

**c1)** nelle fraudolente attestazione in servizio.

**4.** Nell'ambito del processo "**Analisi e definizione dei fabbisogni in occasione della programmazione delle opere pubbliche**", i rischi di più probabile verifica possono consistere nei seguenti:

**d1)** definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico);

**d2)** intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

**5.** Nell'ambito del processo "**Individuazione degli elementi essenziali del contratto pubblico**", i rischi di più probabile verifica possono consistere nei seguenti:

**e1)** abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

**e2)** predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;

**e3)** definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.

**6.** Nell'ambito del processo "**Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato**" i rischi di più probabile verifica possono consistere nei seguenti:

**f1)** la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;

**f2)** l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.

**7.** Nell'ambito del processo "**Nomina della commissione di gara**", i rischio di più probabile verifica può consistere nella nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

**8.** Nell'ambito del processo "**Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte**", il rischio di più probabile verifica può consistere nell'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

**9.** Nell'ambito del processo "**Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**", i rischi di più probabile verifica possono consistere nei seguenti:

**g1)** alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;

**g2)** alterazione dei contenuti delle verifiche, strumentale ad escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;

**g3)** possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

**10.** Nell'ambito del processo "**Modificazione del contratto originario**", i rischi di più probabile verifica può consistere nell'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel Bando di gara o nel Capitolato d'onori (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

**11.** Nell'ambito del processo "**Autorizzazione al subappalto**", il rischio di più probabile verifica può consistere nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.

**12.** Nell'ambito del processo "**Ammissione delle varianti in corso di esecuzione**", il rischio di più probabile verifica consiste nell'abusivo ricorso alle varianti (non necessarie) al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

**13.** Nell'ambito del processo "**Verifica della conformità o della regolare esecuzione della prestazione richiesta**", il rischio di più probabile verifica può consistere nelle alterazioni o omissioni di

attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

**14.** Nell'ambito del processo **"Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento"** il rischio di più probabile verifica può consistere nell'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Si ritiene indice certo di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.

**15.** Nell'ambito dei **"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"**, (si pensi alla **a**) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché **b**) all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati) il rischio di più probabile verifica è quello del rilascio o del diniego illegittimo del provvedimento, dipendente da:

**a)** mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle pubbliche opportunità e/o adeguata informazione oppure omette di dare adeguata informazione alle categorie dei beneficiari;

**b)** mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette le fasi di controllo o verifica;

**c)** discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;

**d)** assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo.

**16.** Nell'ambito delle **"Attività di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"** (si pensi alla **a**) vigilanza edilizia; alla **b**) vigilanza attività produttive; e alla **c**) verifica delle variazioni anagrafiche) i rischi di più probabile verifica sono rappresentati : a) dalla richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità per evitare omissioni di controllo e/o verifiche; b) dall'omessa irrogazione sanzioni con conseguente indebito vantaggio del trasgressore. c) dalla discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; d) dalla discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione.

**15.** Nell'ambito dei **"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"**, il rischio di più probabile verifica è quello del rilascio o del diniego illegittimo del provvedimento, dipendente da: a) interpretazione indebita delle norme; b) mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette le fasi di controllo o verifica; c) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; d) assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo; e) uso di falsa documentazione. Tra i provvedimenti cui al comma 15 del presente articolo sono da annoverare:

**a)** le autorizzazioni a tutela dell'ambiente (autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura; autorizzazione paesaggistica; autorizzazione vincolo idrogeologico);

**b)** le autorizzazioni commerciali (rilascio autorizzazione e concessione posteggio ambulante; autorizzazioni di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti sedi fisse di vendita da mq.300 a mq.2500; autorizzazioni di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti sedi fisse di vendita oltre mq.2500 );

**c)** le autorizzazioni di pubblico spettacolo (autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi; mestieri girovaghi; apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema ; agibilità per manifestazioni temporanee);

**d)** le autorizzazioni sanitarie (autorizzazioni sanitarie per cremazione; autorizzazioni sanitarie per trasporto salme fuori comune);

**e)** le concessioni in uso ( concessione in convenzione impianti sportivi; concessione utilizzo palestre; concessione spazi elettorali; concessione in uso spazi scolastici; autorizzazione occupazione suolo pubblico; concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee);

**f)** i titoli edilizi (permessi di costruire; valutazione impatto ambientale; certificazione idoneità alloggiativa).

**ART. 21 - COORDINAMENTO TRA IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED IL PIANO DELLE PERFORMANCE.**

1. Le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione.

#### **ART. 22- RESPONSABILITÀ E SANZIONI.**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14, primo periodo della Legge 06.11.2012, n. 190 in caso di inadempimento degli obblighi che la Legge pone a suo carico. È esclusa la responsabilità del Responsabile della Prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati sia *"dipeso da causa a lui non imputabile"*.

2. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dall'Amministrazione e trasfuse nel P.T.P.C. - come stabilito dall'art. 8 del Codice di Comportamento Generale - devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai titolari di Posizione Organizzativa.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 14, secondo periodo della Legge 06.11.2012, n. 190, la violazione da parte dei dipendenti dell'Ente delle misure di prevenzione previste del presente Piano costituisce illecito disciplinare. In particolare, l'Allegato 1 pag. 21, primo periodo, del Piano Nazionale Anticorruzione chiarisce che *"La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C. è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente"*.

4. Quanto alla responsabilità dei Responsabili di Area per omissione totale o parziale o per ritardi nella pubblicazione delle informazioni prescritte dall'art. 1, comma 31, Legge n. 190/2012 si rinvia a quanto specificatamente disposto dal comma 33 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

#### **ART. 23 - DISCIPLINA APPLICABILE. NORME DI RINVIO.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si rinvia alla normativa vigente e che sarà emanata in materia di prevenzione e lotta della anticorruzione. Il rinvio di cui al presente articolo si spiega sul presupposto che la prevenzione della corruzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

#### **ART. 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI.**

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è efficace dalla data di esecutività della Deliberazione della Giunta Comunale che lo approva.

2. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, aggiornato nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, è soggetto a revisione con cadenza annuale, anche alla luce degli indirizzi e orientamenti che saranno impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è strettamente collegato al Programma per la Trasparenza e l'Integrità che ne costituisce un'apposita sezione.

4. Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione viene pubblicato in forma permanente sul portale *"Amministrazione Trasparente"* del sito istituzionale dell'Ente.

## LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

### ART. 25. LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA : PRINCIPI GENERALI. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA.

1. In attuazione dell'art. 6 della *Convenzione* dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo* del 27 gennaio 1999 il legislatore italiano ha approvato la *Legge 6 novembre 2012, n. 190* recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

2. Lo strumento necessario per contrastare il fenomeno della corruzione è indubbiamente la trasparenza dell'attività amministrativa.

3. La trasparenza amministrativa viene elevata dal comma 15 dell'art. 1 della *Legge n. 190/2012* a *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

4. I commi 35 e 36 dell'art. 1 della *Legge n. 190/2012* hanno delegato il Governo ad emanare *"un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità"*.

5. Il Governo italiano ha esercitato la delega adottando il *Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33* avente ad oggetto *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*. L'obiettivo perseguito con

l'approvazione del *Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33* è stato quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, nonché quello di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale. In particolare, il *D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33* ha ampliato e specificato la normativa in questione, da un lato, obbligando anche le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del *D.Lgs. 30/03/2001, n. 165* alla predisposizione ed alla pubblicazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, dall'altro, introducendo

**a)** l'istituto dell'**Accesso Civico**;

**b)** l'obbligo di nominare il Responsabile della Trasparenza in ogni amministrazione;

**c)** la rivisitazione della disciplina della trasparenza sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine;

**d)** l'obbligo di definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un'apposita sezione denominata *"Amministrazione trasparente"*, che ha sostituito la precedente sezione denominata *"Trasparenza, valutazione e merito"*. All'interno della sezione denominata *"Amministrazione trasparente"*, organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dal citato *D.Lgs. n. 33/2013*, così come aggiornato dal *D.Lgs. 25 Maggio 2016, n.97*.

6. Il *D.Lgs. 25.05.2016, n. 97*, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, sin da subito ribattezzato *"Freedom of Information Act"*, ha modificato in parte la *"Legge Anticorruzione"* e, soprattutto, la

quasi totalità degli articoli e degli istituti del c.d. *“Decreto Trasparenza”*, introducendo l’istituto dell’**Accesso Civico Generalizzato**.

**7. Il complesso degli articoli dal 25 al 38, strutturato come sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:**

A) definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi;

B) specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell’efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.

**8.** La seconda parte di questo documento ha la finalità di garantire da parte di questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. L’intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel comma 2 dell’art. 1 del Decreto Trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

**9.** Un istituto molto importante, introdotto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, cui è stato dato ampio rilievo nell’ambito del precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è l’istituto dell’accesso civico, consistente nel diritto riconosciuto a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati – della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l’art. 6 del D.Lgs.97/2016, nel novellare l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, il c.d. **“accesso civico generalizzato”**, consistente in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

**10.** Il sopra citato D.Lgs. n. 97/2016, pertanto, da un lato, ha confermato per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal Decreto Legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, dall’altro, ha esteso l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“Amministrazione Trasparente”*.

**11.** Il quadro normativo vigente in tema di trasparenza dell’azione amministrativa è quello di seguito descritto:

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

Legge 18 giugno 2009, n. 69 avente ad oggetto *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, avente ad oggetto *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11;

Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 recante *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*

Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 e recante *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”*;

Delibera CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 avente ad oggetto *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”*;

Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 recante *“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”*;

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 avente ad oggetto *“D.Lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della trasparenza”*;

Decreto-Legge 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;

Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Deliberazione A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’Accesso Civico di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013”*.

# ALL.1 DELIBERA ANAC 264 DEL 20.06.2023 – MODIFICATO CON DELIBERA 601 DEL 19 DICEMBRE 2023

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, si astiene nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (art. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti				
ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE				
Denominazione sottosezione	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	
SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Plano di soluzione tecnologiche adottate dalle SA e enti concordati per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento temporaneo in caso di modifiche	
	ALLEGATO 1.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schema (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse degli operatori economici in ordine al possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione della stessa	Temporaneo	
	ALLEGATO 1.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schema (art. 4, co. 3)	Comunicazione circa la mancata relazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori	Temporaneo	
	ALLEGATO 1.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schema (art. 4, co. 3)	Comunicazione circa la mancata relazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Temporaneo	
	Art. 105, d.lgs. 36/2023 Procedura di gara con sistemi di qualificazione	Atti normativi, criteri regolativi per il funzionamento del sistema di qualificazione, eventuale aggiornamento periodico della stessa e durata, criteri soggetti (esperti) relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali per l'iscrizione al sistema.	Temporaneo	
	Art. 109, d.lgs. 36/2023 Procedura di gara regolamentata Sistemi speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi	Temporaneo	
Art. 11, co. 2-quadro, l.n. 3/2003, introdotto dall'art. 40, co. 1, l. n. 30/2003 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Atti inventariativi adottati nei casi l'alternazione delle condotte che costituiscono gara (lavori professionali agli effetti degli artt. 35, co. 1, lettera e) e 40 (passo di esclusione dalla gara per gravi difetti professionali)	Temporaneo		
Art. 11, co. 2-quadro, l.n. 3/2003, introdotto dall'art. 40, co. 1, l. n. 30/2003 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.	Annuale		
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BOND/CP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI.				
Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note
Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e 4, d.lgs. 36/2023 Obiettivo pubblico (da individuare riferito a qualità lavorativa) Allegato 1 al d.lgs. 36/2023 Obiettivo pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato	Temporaneo	Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui al r. 2 e 3, è prevista - sia per la SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'obbligatorietà
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione di Avvisi nazionali (art. anche l'allegato 9.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: - Delibera a condurre - Descrizione di caratteristiche di invito - Disciplina di gara - Caratteristiche tecniche - Condizioni contrattuali proposte	Temporaneo	
Affidamento	Art. 26, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Completamento delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Temporaneo	
	Art. 47, co. 2, e 41, 77/2021, con commento con modificazioni dalla l. 106/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'iscrizione lavorativa delle persone con disabilità ai contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato 9.1, d.lgs. 36/2023)	1) <b>Pari opportunità e esclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e altri contratti riservati.</b> Copie dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile risultato dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 21 aprile 2006, n. 158 (operatori economici) che occupano oltre 50 dipendenti; il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Temporaneo	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti delle procedure
Esecuzione	Art. 30, co. 5, art. 34, co. 3, art. 37, co. 2, art. 24, art. 30, co. 2, art. 30, co. 1 e 2, D.lgs. 20/2022 Riservato della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedura di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di situazione del servizio pubblico locale (art. 30, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 34, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche dell'appalto (art. 24 e 23, co. 2); 5) relazione periodica contenente la verifica periodica sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Temporaneo	1) ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 34, co. 3; - Motivazione qualitativa richiesta dall'art. 17, co. 2, in base di affidamenti diretti a società in house di gestione superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta ferma l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 20/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/it/strumenti-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica">https://www.anticorruzione.it/it/strumenti-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</a>
	Art. 215 n. 4 e Al. V.2, d.lgs. 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Completamento del Collegio consultivo tecnico (comrativo) CV dei componenti	Temporaneo	
Sponsorizzazioni	Art. 47, co. 1, co. 3-bis, co. 5, l. 77/2021, con commento con modificazioni dalla l. 106/2021 Pari opportunità e esclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati	1) <b>Pari opportunità e esclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e altri contratti riservati.</b> 2) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltatrice nei casi di affidamenti di opere, servizi e forniture per un importo superiore a quindici dipendenti	Temporaneo	
	D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'iscrizione lavorativa delle persone con disabilità ai contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato 9.1, d.lgs. 36/2023)	3) Costituzione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1993, n. 40 e della relazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel lavoro partecipativo in data di scadenza della presentazione delle offerte e consegna alla stazione appaltatrice concordata entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Temporaneo	
Procedura di somma urgenza e di protezione civile	Art. 124, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gestiti a forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro. 2) Avviso con quale si invita ogni le società di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto svolgimento di una proposta di sponsorizzazione, con contestuale indicazione del contenuto del contratto proposto.	Temporaneo	
	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza e protezione dell'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che ne hanno consentito il ricorso alla procedura ordinaria; 2) pareri qualificativi; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quali concordi tra le parti e di quali discordanti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Temporaneo	
Finanza di progetto	Art. 151, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Temporaneo	

## **ART. 26 - GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

1. L'art. 1, comma 8, della Legge n.190/2012 prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza", che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC". L'A.N.AC., approvando la Deliberazione n. 831/2016 ha raccomandato agli organi di indirizzo di prestare "particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione". Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (art. 10 comma 3 del Decreto Legislativo 33/2013). Attraverso il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'Amministrazione Comunale intende realizzare i seguenti obiettivi strategici:

**a)** la trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

**b)** la piena attuazione del diritto alla conoscibilità, consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

**c)** il libero esercizio dell'accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; **d)** l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

2. Gli obiettivi strategici di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

**a)** elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

**b)** lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

3. L'Amministrazione Comunale si propone di raggiungere, nel corso del triennio considerato, l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività nonché l'incremento significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria.

## **ART. 27 - I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE.**

1. L'Amministrazione Comunale, condividendo quanto stabilito dalla CIVIT (oggi, A.N.AC.) nella Deliberazione n. 6/2013, Par. 3.1, lett. b) in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, ritiene che le misure contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

2. La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo **statico**, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla Legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo **dinamico**, direttamente correlato e collegato alla performance.

3. Per il raggiungimento di questo importante obiettivo, la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi alla cittadinanza, si inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo "diffuso" che consente un miglioramento continuo e tempestivo dei servizi pubblici erogati da questo Comune. Per fare ciò vengono messi a disposizione di tutti i cittadini sul sito istituzionale i dati fondamentali sull'andamento e sul funzionamento dell'amministrazione. Tutto ciò consente ai cittadini di ottenere un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere

dall'Amministrazione Comunale, con il fine di agevolare e sollecitare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

4. Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche grazie all'apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (*stakeholder*) sia interni che esterni all'Amministrazione.

#### **ART. 28 - IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA: TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE.**

1. Il presente documento, quale sezione del Piano Anticorruzione, è approvato dalla Giunta Comunale, trattandosi in sostanza di atto di organizzazione dell'attività di pubblicità sul sito istituzionale del Comune. Il presente documento individua, in particolare, gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e le modalità per la sua realizzazione. A siffatti obblighi di pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito istituzionale dell'Ente direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Al riguardo, giova evidenziare come l'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sancisca un vero e proprio "*diritto alla conoscibilità*" di documenti, informazioni e dati che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

2. Il Comune è tenuto ad adottare il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti annuali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

3. I dati devono essere pubblicati su impulso e sotto la responsabilità dei Responsabili di Area competenti, i quali ne devono curare l'aggiornamento periodico, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. Non è, dunque, sufficiente una pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale; è, altresì, richiesto un aggiornamento costante così come espressamente stabilito dal successivo art. 4 del presente Programma.

4. E' ritenuta prioritaria l'esigenza di garantire non soltanto l'accessibilità delle informazioni e degli atti ma anche la loro qualità, che costituisce un termine riassuntivo di una serie di caratteristiche che devono essere garantite, tra cui si segnalano in particolare l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.

5. I dati, le informazioni ed i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. In ogni caso, come espressamente richiesto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni ed i dati sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito del portale "Amministrazione Trasparente".

6. L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, e dovranno essere consultati gli Orientamenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali per ogni caso dubbio. In particolare, si richiamano le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

7. Il trattamento illecito dei dati personali viene sanzionato con l'obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, con l'applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003).

#### **ART. 29- IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA: I SOGGETTI COINVOLTI.**

1. L'Amministrazione Comunale riconosce nella "Trasparenza" un importante strumento per responsabilizzare il personale e, di conseguenza, per contrastare la corruzione amministrativa.

2. Al processo di formazione ed attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità concorrono:

A) il Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza;

B) i Responsabili di Area; i quali, per quanto di rispettiva competenza, svolgono anche il ruolo di "Referenti per la Trasparenza";

C) l'addetto alla pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

3. Il Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza:

a) provvede alla redazione ed all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, sottoponendolo alla Giunta Comunale per l'approvazione;

b) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei Responsabili di Area dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

c) controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

4. I Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza:

a) adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

b) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

c) garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

5. Ogni Responsabili di Area, per quanto di propria competenza, anche al fine di supportare il Responsabile della Trasparenza nell'esercizio dei poteri di controllo circa il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, è, dunque, tenuto a curare che gli atti e le informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;

- completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;

- con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;

- tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto, di volta in volta, dalla legge;

- per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di apposite sezioni di archivio;

- in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

6. Ai fini di cui al precedente comma, ogni Responsabile di Area, se lo riterrà necessario, potrà individuare all'interno della struttura in propria Responsabilità uno o più dipendenti da cui farsi coadiuvare nella raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati, oggetto degli obblighi di pubblicazione. Ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 62 del 2013, i dipendenti assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'amministrazione secondo le normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

**ART. 30 - COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE ( C.D. STAKEHOLDERS).**

1. L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce con la pubblicazione on line dei dati, ma prevede anche altri strumenti per promuovere la cultura dell'integrità e favorire lo sviluppo sociale, tra i quali rientra il coinvolgimento degli stakeholders.
2. Devono intendersi come stakeholders, coinvolti nella realizzazione e nella verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente Programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass-media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata.
3. L'apporto partecipativo degli stakeholders si inserisce nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici.
4. Sulla base dei principi di cui ai commi precedenti, l'amministrazione raccoglierà e dovrà assolutamente tenere conto degli eventuali feedback dei stakeholders, come identificati dal comma 2 del presente articolo, sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma della Trasparenza, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.
5. Sempre nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività realizzate, il Comune garantisce un maggior coinvolgimento dei cittadini nell'azione amministrativa mediante un servizio di gestione dei reclami. Nel sito del Comune è, inoltre, riportato l'indirizzo PEC istituzionale nonché gli altri consueti recapiti (fax, e-mail, telefono). che possono essere liberamente utilizzati per comunicare con l'Ente.
6. Al fine di dare risposta alle segnalate esigenze di trasparenza, il Responsabile della Trasparenza - su impulso dei Responsabili di Area, a loro volta stimolati da eventuali segnalazioni degli stakeholders - svolge la funzione di "*punto di ascolto*", sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

**ART. 31 - INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.**

1. Ai sensi della normativa vigente, verranno adottate iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Tali misure e iniziative saranno collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione. In particolare, ai fini della correttezza e della trasparenza dell'informazione, tutti i provvedimenti adottati dagli Uffici dell'amministrazione dovranno essere pubblicati a cura del Responsabile di riferimento sul sito web dell'Ente all'interno della Sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", impiegando un formato aperto di pubblicazione (ad esempio HTML o PDF/A).
2. Il principale strumento di comunicazione esterna è il sito web istituzionale dell'Ente: [www.comune.rivoliveronese.vr.it](http://www.comune.rivoliveronese.vr.it) nella cui home page è stata inserita un'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" in sostituzione della precedente sezione denominata "*Trasparenza, valutazione e merito*".
3. L'Ente è dotato del seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC, parimenti indicato nella home-page del sito istituzionale: [protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it).
4. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione interna, le possibili fattispecie di comunicazione tra le Strutture sono:
  - le **Circolari** a firma del Responsabile della Trasparenza, aventi valore prescrittivo, utilizzate per assicurare l'autentica interpretazione di norme di legge o di regolamento in materia di trasparenza nonché per diramare istruzioni operative agli Uffici;
  - le **Comunicazioni di servizio**, utilizzate dal Responsabile della Trasparenza per sollecitare la puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione;
  - le **Note informative**, utilizzate dai Responsabili di Area per la trasmissione generalizzata di informazioni.

5. Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, di cui ai commi precedenti, sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

#### **ART. 32 - LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA.**

1. Il Responsabile della trasparenza supporta i titolari di posizione organizzativa ed i dipendenti in ordine a dubbi dagli stessi sollevati in ordine all'esatta collocazione dei dati, delle informazioni e dei provvedimenti della Sezione "Amministrazione Trasparente", esistente sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, l'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare specifiche attività formative (c.d. giornate della trasparenza). Le giornate formative su specifici argomenti riguardanti la cultura della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (*stakeholder*) interni e/o esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell'integrità. Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva conoscenza dell'assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell'ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.

3. Tutti i Responsabili di area dovranno avere cura di documentarsi in materia di trasparenza, partecipando ad appositi incontri informativi/convegni, consultando riviste tematiche ed i siti istituzionali delle diverse autorità pubbliche a vario titolo competenti in materia di Trasparenza (si pensi, ad esempio, all'A.N.AC., al Dipartimento della Funzione Pubblica o ancora al Ministero dell'Interno). Compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà agevolata e promossa la partecipazione dei dipendenti a seminari, organizzati da Comuni limitrofi o da enti di formazione, aventi ad oggetto questioni legate proprio alla trasparenza.

4. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità l'obiettivo è quello di utilizzare programmi che producano documenti in formato standard.

5. Verrà, comunque, verificata l'accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all'accesso.

#### **ART. 33 - PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI.**

1. I Responsabili di Area sono responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati di competenza del relativo ufficio. A tal fine, i medesimi si coordinano con il Responsabile della Trasparenza che nei loro confronti gode di poteri di direttiva e di impulso.

2. Secondo le direttive dell'A.N.AC.), i dati devono essere:

a) "aggiornati", nel senso che per ogni dato, l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce;

b) "tempestivi", nel senso che la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere utilmente fruiti dall'utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);

c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le "Linee guida dei siti web", preferibilmente in più formati aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).

#### **ART. 34 - MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI.**

1. A seguito dell'attività di controllo, il Responsabile della Trasparenza, in caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto al relativo obbligo, segnalerà la mancanza al Responsabile di Area, interessato alla produzione del dato mancante; il quale dovrà provvedere alla pubblicazione tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni.

**ART. 35 - MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.**

1. L'attività di controllo sull'adempimento da parte dei Responsabili di Area degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente sarà svolta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.

2. Al fine di supportare il R.P.C.T. nell'esercizio della sua attività di controllo, i Responsabili di Area sono tenuti a predisporre apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento da parte dell'addetto alla pubblicazione web o del suo sostituto.

3. L'attività di controllo di cui al comma 1 del presente articolo verrà attuata:

- attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico sulla base delle segnalazioni pervenute,
- nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa.

4. Per ogni documento e/o informazione pubblicata - oggetto di controllo - verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

5. Accanto al Segretario Comunale, la normativa vigente assegna un ruolo importante in tema di attuazione degli obblighi sulla trasparenza anche all'OIV/Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performances organizzative ed individuali dei Responsabili della trasmissione dei dati/documenti/informazioni. Il Segretario Comunale, sulla scorta delle attestazioni della trasparenza prodotte dal medesimo nella veste di struttura analoga all'OIV, avrà cura di fare aggiornare il quadro degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nonché di specificare alcuni aspetti dirimenti relativi alla qualità dei dati pubblicati, interfacciandosi all'uopo anche con la Ditta incaricata della gestione del sito istituzionale stesso.

6. L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV dovrà essere completata e pubblicata in formato elettronico entro e non oltre i termini all'uopo indicati dall'A.N.AC.. L'oggetto dell'attestazione sarà riferita non solo all'avvenuta pubblicazione dei dati ma anche alla qualità degli stessi in termini di completezza, aggiornamento e apertura. Gli adempimenti di cui al presente comma in assenza dell'OIV saranno assicurati dal Segretario Comunale, nella veste di struttura analoga.

8. Un utile strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasparenza ([www.magellanopa.it/bussola](http://www.magellanopa.it/bussola)). Si tratta uno strumento in linea con l'open government che mira a rafforzare la trasparenza delle amministrazioni nonché la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e

tenta di accompagnare le amministrazioni in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

#### **ART. 36 - MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.**

1. Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, una delle più importanti riguarda l'istituto dell'**accesso civico**. L'accesso civico viene definito come il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. L'accesso civico si sostanzia nella richiesta di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, indirizzata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione. La P.A. è tenuta a pronunciarsi sulla predetta istanza entro 30 giorni, pubblicando il documento o l'informazione richiesta sul sito istituzionale dell'Ente e contestualmente comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente. La richiesta di accesso civico A) non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; B) non deve essere motivata; C) è gratuita e D) va presentata al Responsabile della Trasparenza che si pronuncia sulla stessa nei termini di cui sopra. L'accesso civico costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 alla PA interessata, esperibile da chiunque. Contrariamente a quanto accade per l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.

2. L'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 - come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - disciplina la nuova forma di "**Accesso civico generalizzato**", caratterizzato dallo "*scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*". L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

3. L'**Accesso civico generalizzato** è, dunque, autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'*accesso civico "semplice"* di cui al comma 1 del presente articolo) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, comma 3 del D.Lgs.33/2013.

4. Il Comune si è già dotato di apposito Regolamento che disciplina gli istituti dell'Accesso documentale, dell'Accesso Civico e dell'Accesso civico generalizzato. Il Regolamento in questione è stato approvato con Deliberazione di giunta comunale n. 14 del 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge.

#### **ART. 37 - INDICAZIONE DEI DATI ULTERIORI, IN FORMATO TABELLARE, CHE L'AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA A PUBBLICARE.**

1. La più recente accezione della trasparenza quale "*accessibilità totale*" implica che le amministrazioni si impegnino, nell'esercizio della propria discrezionalità ed autonomia, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati "*ulteriori*" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

2. Questa amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, tenendo conto delle informazioni che potranno essere raccolte dai dipendenti preposti al front office, delle richieste di conoscenza che potranno essere fatte pervenire dai portatori di interesse, dell'attenta analisi delle richieste di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, che potranno pervenire, si riserva di pubblicare nella Sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito informatico istituzionale nella sotto Sezione "*Altri Contenuti*", anche dati ulteriori di cui, di volta in volta, sarà ritenuta utile la pubblicazione.

3. La pubblicazione dei dati ulteriori deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, in virtù del quale "*le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio*

*sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo dalla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti".*

#### **ART. 38 - LE SANZIONI.**

1. Gli obblighi di pubblicazione di cui al citato D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l'atto da pubblicare stabilendone l'inefficacia.
2. Quanto ai Referenti della Trasparenza, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:
  - A) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
  - B) eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;
  - C) è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dipendenti.

**SEZIONE 3**  
**ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

**3.1 Struttura organizzativa**

La sezione è valorizzata mediante la definizione della struttura organizzativa dell'Ente.

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>		
<i>CONSIGLIO COMUNALE</i>	<i>SINDACO</i>	<i>GIUNTA COMUNALE</i>
	<i>SEGRETARIO COMUNALE</i>	
<i>AREA CONTABILE</i>	<i>AREA TECNICA</i>	<i>AREA AMMINISTRATIVA</i>

L'Ente è privo di personale di qualifica dirigenziale, pertanto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 sono attribuite mediante Decreto Sindacale ai Responsabili di Servizio a cui è conferito l'incarico di Elevata Qualificazione.

### 3.2 Organizzazione del lavoro agile

L'Ente non ha al momento definito una strategia e degli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto.

Come previsto dalla normativa vigente al momento dell'adozione del presente Piano, in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

### 3.3 Piano della formazione del personale

La sezione è valorizzata mediante la predisposizione del Piano della formazione del personale 2024/2026.

#### **LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE**

L'aggiornamento costante del personale è uno degli aspetti fondamentali della gestione delle risorse umane e l'Ente è tenuto a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e di disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi.

Tale principio trova la sua fonte sia nelle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 che nella contrattazione collettiva vigente.

#### **Finalità**

La formazione si caratterizza come strumento indispensabile per migliorare l'efficienza dell'Amministrazione e per fornire ad ogni dipendente pubblico adeguate conoscenze e strumenti per raggiungere più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza.

Obiettivo finale è quello di realizzare un miglioramento qualitativo dei servizi pubblici, più rispondenti alle domande e alle aspettative dei cittadini e delle imprese.

Il Piano esprime le scelte strategiche dell'Amministrazione e individua obiettivi concreti da perseguire a breve termine attraverso l'erogazione di specifici interventi.

La definizione del Piano di formazione viene attuata tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione allo sviluppo dei servizi, nonché delle innovazioni normative e tecnologiche.

Il Piano dovrà inoltre tenere conto delle risorse necessarie per la sua realizzazione.

Gli interventi formativi vanno ascritti nel contesto di un sistema che consenta di definire:

- tipologie e dimensioni dei bisogni formativi;
- servizi di competenza professionale;
- servizi di contenuto formativo;
- priorità degli interventi formativi;
- metodologia didattica - strumenti attuativi;
- risorse necessarie.

I processi formativi devono essere monitorati e controllati per valutarne l'efficacia e la qualità.

#### **Principi della formazione**

Il Piano della formazione si ispira ai seguenti principi:

- ✓ valorizzazione del personale;
- ✓ uguaglianza e imparzialità;
- ✓ continuità;
- ✓ partecipazione;
- ✓ efficacia;
- ✓ efficienza;
- ✓ economicità.

#### **Obiettivi**

L'obiettivo prioritario del piano è quello di progettare il modello del sistema di gestione della formazione.

Tale sistema è volto ad assicurare gli strumenti necessari all'assolvimento delle funzioni assegnate al personale ed a fronteggiare i processi di modernizzazione e di sviluppo organizzativo.

Gli interventi formativi si propongono di trasmettere idonee competenze, sia di carattere generale che di approfondimento tecnico, perseguendo i seguenti obiettivi:

- aggiornare il personale rispetto alle modifiche normative, procedurali, disciplinari e professionali;
- fornire opportunità di crescita professionale da parte di ciascun dipendente;
- preparare il personale alle trasformazioni dell'Amministrazione del Comune;
- migliorare il clima organizzativo.

### **Articolazione del programma formativo**

Durante il triennio 2024-2026 il Comune metterà a disposizione di tutto il personale dipendente i corsi inerenti la formazione obbligatoria in materia di:

- Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica;
- Trasparenza e integrità;
- Etica pubblica e comportamento pubblico;
- Privacy;
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Nuovo codice dei contratti;
- Corsi previsti dai progetti di PA DIGITALE.

Per la formazione specifica si riportano le suddivisioni per Area. Le attività formative verranno realizzate sia in presenza che, ove possibile, con modalità a distanza (videoconferenza, webinar, e-learning ecc.).

#### **Area Amministrativa**

corsi inerenti i servizi demografici

corsi riguardanti gli Enti del terzo settore

#### **Area Contabile**

aggiornamenti specialistici su contabilità/bilancio/personale

servizio tributi – aggiornamenti sui tributi locali e canone unico

#### **Area Tecnica**

Nuovo codice appalti D. Lgs. 36/2023

#### **Metodologie di formazione**

Gli interventi formativi si articoleranno in attività seminariali, attività d'aula e attività di formazione a distanza. In casi specifici, ci si potrà avvalere di professionalità interne all'Ente.

#### **Destinatari degli interventi di formazione**

Le iniziative formative coinvolgeranno tutti i dipendenti dell'Ente. Nell'ambito di ciascun servizio, per ogni dipendente sarà organizzato un percorso formativo, dando priorità a chi non ha mai usufruito di corsi di formazione ed ai nuovi assunti.

L'individuazione dei partecipanti a ciascun corso sarà concordata con i Responsabili dei servizi, favorendo, per quanto possibile, il criterio della rotazione dei dipendenti.

### **Modalità di attuazione**

Il Responsabile del servizio provvede alla predisposizione del piano di formazione annuale riguardante il proprio servizio. Il piano di formazione deve essere coerente con le disponibilità finanziarie e con i limiti di spesa previsti per l'anno di riferimento.

La spesa individuale massima per un singolo costo di formazione non potrà essere superiore ad € 250,00 complessivi per giornata.

Le iniziative di formazione sono realizzate preferibilmente in strutture dell'amministrazione, con modalità incidenti in misura non rilevante sul buon funzionamento degli uffici.

Al fine di garantire la partecipazione di tutti i dipendenti interessati alle attività formative, senza penalizzare i servizi, possono essere organizzate più edizioni per il medesimo corso, predisponendo criteri di rotazione del personale.

In casi specifici, il costo massimo di formazione per giornata (€ 250,00) potrà essere superato, purché adeguatamente motivato nell'atto di assunzione dell'impegno di spesa.

### **Monitoraggio e valutazione**

Per il monitoraggio saranno valutati quali indicatori di output/realizzazione: il numero dei dipendenti iscritti e di coloro che hanno completato il corso di formazione e le ore di formazione annue.

Tra gli indicatori di outcome/impatto vi saranno lo sviluppo delle conoscenze a livello individuale e/o di gruppo.

Il corso di formazione dovrà essere attestato e la documentazione dovrà essere archiviata presso l'ufficio personale.

### **Risorse economiche**

La quota di bilancio per l'esercizio 2024, destinata alla formazione, ammonta ad € 1.000,00 cap.11106.

### 3.4 Piano triennale dei fabbisogni di personale

La sezione è valorizzata mediante la predisposizione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 ed il Piano delle azioni positive e delle pari opportunità 2024-2026.

#### PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

##### RICHIAMATI:

- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ove si prevede al comma 1 che il piano triennale del fabbisogno del personale è adottato in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

ATTESO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 17 marzo 2020, recate *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, in vigore dal 20 aprile 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 74 del 29.05.2020 della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia, nella quale si esprime il parere *"alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale."*;

RICHIAMATA inoltre la circolare del DFP prot. 1374 del 8.06.2020, esplicativa del D.M. 17 marzo 2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, che fornisce alcune importanti istruzioni operative sull'applicazione del contenuto del citato decreto;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

RITENUTO di verificare le facoltà assunzionali a disposizione derivanti dall'applicazione del D.M. 17 marzo 2020, atteso che per gli enti c.d. *virtuosi* risulta possibile effettuare assunzioni di personale in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27.12.2006, n. 296;

TENUTO CONTO dello schema di Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2024, in seguito variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2024, dove trovano copertura negli specifici stanziamenti dei capitoli afferenti il personale le spese derivanti dal presente piano assunzionale;

VISTO l'art. 33, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che, sentiti i responsabili, la dotazione organica effettiva – posti di lavoro occupati – non presenta, al momento, eccedenze di personale;

VISTO, altresì, l'art. 48 del D.Lgs. 11.04.2006, ultimo periodo, ove si prevede l'applicazione dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, ovvero l'impossibilità di procedere all'assunzione di nuovo personale, in caso di mancata approvazione del Piano triennale delle azioni positive;

VISTE le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al DPCM 8.05.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.07.2018, e atteso che rispetto alle prescrizioni ivi contenute si evidenziano i seguenti elementi di conformità del presente provvedimento:

- punto 2.1 e 2.2 (vincoli finanziari): la spesa potenziale massima, con riferimento ai vincoli sulle quote assunzionali, è espressa nella tabella sub A) allegata; si richiama l'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020, il quale prevede che: *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”*.
- punto 3 (revisione assetti organizzativi): la Giunta Comunale ridefinisce gli assetti organizzativi dell'ente, formalizzando la struttura organizzativa dell'ente con decorrenza dal 1.01.2024;
- punto 4 (eccedenze di personale): tutti i responsabili hanno espresso il parere che la dotazione organica effettiva – posti di lavoro occupati – non presenta eccedenze di personale;
- punto 4 (categorie protette): l'ente ha già coperto tutte le quote di riserva previste dalla legge 68/1999;
- punto 4 (esternalizzazioni): non sono stati acquistati sul mercato servizi originariamente prodotti all'interno dell'ente con personale proprio, né attivate altre forme di esternalizzazione;

DATO ATTO altresì che gli enti sono soggetti ad uno specifico limite riguardante le spese per le forme di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., il quale fissa il tetto di spesa per tali fattispecie contrattuali nella spesa sostenuta dall'ente per l'anno 2009 ovvero, in assenza di spesa, nel valore medio del triennio 2007-2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 15/SEZAUT/2018/QMIG, con la quale i magistrati, in merito alla concreta applicazione dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e

ss.mm.ii., ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*;

DATO ATTO che il Comune di Rivoli Veronese ha sostenuto per l’anno 2009 spese di personale a tempo determinato per Euro 2.510,00 oltre oneri riflessi ed IRAP, per complessivi Euro 3.405,57, valore ritenuto eccessivamente ridotto per poter costituire un ragionevole limite di spesa annua a cui assoggettare tali tipologie di spesa del personale;

CONSIDERATA la volontà dell’Ente di:

- affidare la responsabilità dell’Area Contabile ad una figura interna all’organico, incrementando il numero di personale impiegato nell’area;
- riorganizzare parte del personale impiegato nell’Area Amministrativa, pur non modificando il numero complessivo di figure impiegate.

VISTI:

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
- i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Contabile;

ATTESO che l’Organo di revisione economico finanziario, interpellato sul contenuto del presente provvedimento ai fini dell’accertamento di cui all’art. 19, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448, ha espresso parere favorevole alla presente proposta, allegato anch’esso quale parte integrante;

#### **SI DISPONE QUANTO SEGUE:**

- 1) Di dare atto dei propri spazi finanziari assunzionali, calcolati come da tabella allegata sub A) in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, recate *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, che collocano il Comune nella fascia di merito *“virtuosa”*, tenendo conto dei dati dei Rendiconti della gestione 2021-2022-2023:

<b>Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti</b>	
Valore soglia comuni <i>“virtuosi”</i> (art. 4, c. 1, DPCM 17 marzo 2020)	27,60%
Valore soglia di rientro (art. 6, c. 1, DPCM 17 marzo 2020)	31,60%
Valore del Comune di Rivoli Veronese con riferimento ai Rendiconti 2021-	21,04%

- 2) Di approvare il presente Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026;
- 3) Di dare atto che le assunzioni previste dal presente Piano sono compatibili con le facoltà assunzionali che scaturiscono dall'applicazione del D.M. 17 marzo 2020;
- 4) Di approvare le modifiche all'assetto organico dell'Ente, per mezzo delle quali lo stesso intende affidare la responsabilità dell'Area Contabile ad una figura interna all'organico, incrementando il numero di personale impiegato nell'area, e riorganizzare parte del personale impiegato nell'Area Amministrativa con l'assunzione della figura prevista dal Piano;
- 5) Di dare atto che le spese derivanti dall'attuazione del presente atto trovano copertura finanziaria nello schema di Bilancio di previsione 2024-2026, i cui valori sono stati utilizzati per calcolare gli spazi finanziari assunzionali;
- 6) Di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale oggetto del presente atto è svolta in piena coerenza con il Bilancio di previsione e nella sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
- 7) Di disporre sin da ora l'autorizzazione alla sostituzione di eventuali dipendenti dimissionari con nuove figure di analogo profilo, o comunque di costo non superiore, mediante assunzione per mobilità da altro ente (art. 30 D.Lgs. 165/2001), da graduatoria di altro ente o da procedura concorsuale;
- 8) Di individuare il valore annuale del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. in Euro 32.333,28, pari al costo di un dipendente area Istruttori ex cat. C a tempo pieno per 12 mesi;
- 9) Di dare atto che, in caso di dipendenti assenti con diritto di conservazione del posto, è possibile procedere ad assunzioni a tempo determinato, in caso di necessità e nel rispetto dei limiti sopra richiamati;
- 10) Di demandare al Responsabile dell'Area Contabile l'adozione degli atti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento.

		ANNO		VALORE	FASCIA
<a href="#">Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</a>		2024		2.272	c
Popolazione al 31 dicembre		ANNO			
		2023			
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI		VALORE	
		2023	(a)	431.340,76 €	(I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			(a1)	437.693,18 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2021		2.313.191,84 €	
		2022		1.866.905,36 €	
		2023		2.050.127,20 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				2.076.741,47 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023		61.500,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			(b)	2.015.241,47 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c)		21,40%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d)		27,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e)		31,60%

### COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	124.865,88 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	556.206,64 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2024	(h)	30,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	131.307,95 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	131.307,95 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	569.001,13 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	556.206,64 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(o)	556.206,64 €

Verifica del rispetto del limite di spesa del personale per il Bilancio di previsione 2024-2026

(art. 1, c. 557 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.)

	PREV. 2024	PREV. 2025	PREV. 2026
Spesa macroaggregato 101	€ 411.100,00	€ 411.100,00	€ 411.100,00
Spesa macroaggregato 103	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 36.050,00	€ 36.050,00	€ 36.050,00
Altre componenti incluse	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Totale spese lorde</b>	<b>€ 485.150,00</b>	<b>€ 485.150,00</b>	<b>€ 485.150,00</b>
Spese escluse	€ 66.818,43	€ 67.741,13	€ 67.741,13
<b>Totale spese nette</b>	<b>€ 418.331,58</b>	<b>€ 417.408,88</b>	<b>€ 417.408,88</b>
<b>Spesa media triennio 2011/2013</b>	<b>€ 545.530,59</b>	<b>€ 545.530,59</b>	<b>€ 545.530,59</b>
<b>Magine di spesa</b>	<b>€ 127.199,02</b>	<b>€ 128.121,72</b>	<b>€ 128.121,72</b>

PIANO ASSUNZIONALE 2024				
Profilo professionale – Categoria	Area	Numero posti	Spesa annua	Stato di attuazione del Piano
Istruttore Amministrativo ex Cat. C	Amministrativa	1	32.333,28	L'assunzione avverrà alternativamente per mezzo di: 1. Utilizzo e scorrimento di graduatorie esistenti interne od esterne; 2. Mobilità tra Enti; 3. Procedura concorsuale bandita ex novo dall'Ente. L'assunzione è prevista indicativamente dal 1.08.2024

PIANO ASSUNZIONALE 2025				
Profilo professionale – Categoria	Area	Numero posti	Spesa annua	Stato di attuazione del Piano

PIANO ASSUNZIONALE 2026				
Profilo professionale – Categoria	Area	Numero posti	Spesa annua	Stato di attuazione del Piano

**PIANO PER RICORSO A FORME DI LAVORO FLESSIBILE 2024-2026**

<b>Profilo professionale – Categoria</b>	<b>Area</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Spesa</b>	<b>Stato di attuazione del Piano</b>

**PIANO AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2024-2026**  
**ART. 48 DEL D.LGS. 198/2006 "CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA"**

**PREMESSA**

Nell'ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n. 196/2000, 165/2001 e 198/2006), ossia "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità", viene adottato il presente Piano di azioni positive per il triennio 2024-2026.

Nell'organizzazione del Comune di Rivoli Veronese è presente una discreta componente femminile, per questo è necessario nella gestione del personale porre una particolare attenzione e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica.

Il piano potrà permettere all'Ente di agevolare le sue dipendenti e i suoi dipendenti, dando la possibilità a tutte le lavoratrici e i lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, con entusiasmo e senza particolari disagi. Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti all'Amministrazione comunale da parte del personale dipendente e dalle organizzazioni sindacali in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.

**SITUAZIONE ATTUALE**

Il personale, chiamato ad operare in un diverso assetto strutturale, è peraltro in costante calo numerico, a causa dei divieti assunzionali che non consentono il turnover.

In questo contesto, la valorizzazione delle persone è un elemento fondamentale.

Come ricordato nella Direttiva sopra citata "un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza".

L'impegno dell'attuale Amministrazione Comunale è orientato in questa direzione.

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data attuale presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

	Funzionari	Istruttori	Operatori
Uomini	2	3	1
Donne	0	3	0
Totale	2	6	1

Alla data di approvazione del presente piano i Responsabili di Area, a cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, sono n. 2 uomini (area Funzionari) e n. 1 donna (Sindaco).

Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 in quanto non sussiste un divario fra genere femminile e maschile inferiore a due terzi.

## **OBIETTIVI**

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di perseguire nell'arco del triennio sono:

- Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia;
- Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
- Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità;
- Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni di genere.

## **AZIONI POSITIVE**

L'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le seguenti azioni positive da attivare che si precisa sono indirizzate a tutti i dipendenti:

1. Assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo di componenti di sesso femminile;
2. In sede di richieste di designazioni inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina in Commissioni, Comitati ed altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto della presenza femminile nelle proposte di nomina;
3. Assicurare che nei bandi di concorso/selezione sia richiamato espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l'utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile;
4. Incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia, in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui detto sopra con quelle formative/professionali; in particolare, i percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli delle lavoratrici part-time;
5. Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le eventuali lacune;
6. Definire, in presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato, in accordo con le organizzazioni sindacali, forme di flessibilità oraria per periodi di tempo limitati;
7. Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere;
8. Affidare gli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi;
9. Prevenire situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate da pressioni o molestie, mobbing, atteggiamenti miranti all'avvilimento, anche in forma velata ed indiretta, comportamenti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore;

10. Attività di informazione attraverso la promozione e la diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità.

**SOGGETTI ED UFFICI COINVOLTI:** Responsabili di Area e Segretario Comunale.

**DURATA DEL PIANO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE**

Il presente piano ha durata triennale, decorrente dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di adozione.

Il Piano è pubblicato all'Albo on line dell'Ente, sul sito internet e in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Verrà inoltre trasmesso alla Consigliera di parità territorialmente competente.

# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

## PROVINCIA DI VERONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 8

Data 19.07.2024

OGGETTO: **Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:  
“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”**

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di LUGLIO, l'organo di revisione economico-finanziaria è intervenuto per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: “*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026.*”, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

\*\*\*\*\*

*Premesso che:*

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

*Richiamati in particolare:*

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026 e il relativo piano occupazionale, prevedendo quali elementi di novità:

- l'affidamento della responsabilità dell'Area Contabile ad una figura interna all'organico, incrementando il numero di personale impiegato nell'area;
- l'assunzione di una nuova figura di Istruttore Amministrativo (ex categoria C) per l'Area Amministrativa;

## PRESO ATTO E RILEVATO

*Che è stato* rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

### ACCERTA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024-2026 *rispettano* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

### ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Monselice (PD), 19.07.2024

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Pavan Daniela



Firmato digitalmente da:

**DANIELA PAVAN**

## **Verbale dell'OIV del Comune di Rivoli Veronese (VR)**

### **Oggetto: esame e validazione del Piano performance 2024-2026 – Sottosezione "Performance" del PIAO 2024-2026.**

L'OIV in forma monocratica ha ricevuto, con Prot. N. 6521 del 15-07-2024 – ha ricevuto il PIAO 2024 – 2026 del Comune di Rivoli Veronese a seguito di alcune modifiche al documento precedentemente inviato con prot. n. 5510 del 27-06-2024;

L'OIV ha esaminato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026 – Sotto sezione del PIAO 2024 – 2026" "Performance "obiettivi di performance individuale dei responsabili di servizi, ai fini della sua validazione ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente;

Richiama la precedente validazione rilasciata in data 27-06.2024 ed in relazione alle verifiche effettuate, l'OIV in forma monocratica valida la struttura e i contenuti della Sottosezione 2 ""Performance" del PIAO 2024 - 2026, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance vigente e preliminarmente all'approvazione da parte della Giunta Comunale, con le seguenti raccomandazioni:

- l'ente, con il PIAO 2024-2026, ha avviato un percorso di integrazione tra i diversi processi di programmazione sottostanti, che dovrà essere ulteriormente rafforzato attraverso un approccio di riconfigurazione e integrazione necessariamente progressiva e graduale, secondo quanto previsto dal Parere del Consiglio di Stato n. 506/22;
- la pubblicazione del PIAO 2024-2026 sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Mantova, lì 18 luglio 2024

**Organismo Indipendente di  
Valutazione**

Maurizio Pellizzer

